



**PERSONALIZED SOLUTION
IN EUROPEAN FAMILY AND
SUCCESSION LAW**


**LINEE GUIDA PER PROFESSIONISTI
NEL DIRITTO PATRIMONIALE DI
FAMIGLIA E SUCCESSORIO TRANSNAZIONALE**

(Una collezione di modelli di atti accompagnati da
commenti e linee guida per la loro redazione)

**MARÍA JOSÉ CAZORLA GONZÁLEZ
LUCIA RUGGERI
(A CURA DI)**



Univerza v Ljubljani Universitas
Labacensis



Dykinson, S.L.

Esclusione di responsabilità legale. Tutte le informazioni, i contenuti e i riferimenti disponibili in questo libro sono forniti solo a scopo di ricerca e di informazione generale. Pertanto, le informazioni fornite non costituiscono, né intendono costituire, una consulenza legale. I lettori di questo libro devono contattare il loro avvocato per una consulenza su qualsiasi particolare questione legale menzionata in questo libro. Pertanto, nessun lettore di questo studio dovrebbe agire in base alle informazioni contenute in questo libro senza aver prima chiesto un parere legale ad un avvocato nella giurisdizione appropriata.

Il contenuto di questo libro non può costituire un'informazione legale o di altro tipo. Sebbene sia stata presa ogni precauzione per verificare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo libro, né gli autori né l'editore si assumono alcuna responsabilità per errori o omissioni. Non si assume alcuna responsabilità per i danni che possono derivare dall'uso delle informazioni, dei contenuti o dei riferimenti contenuti in questo libro.

© 2020 Authors as indicated in the e-book reserve their copyright. Copying is permitted only for non-commercial purposes provided that the source is cited. Each author is responsible for his or her own chapter or part of the chapter and the publisher assumes no liability for any use of the contents or violations of third party rights.



This project was funded by the European Union's
Justice Programme (2014-2020)

The content of this e-book represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This e-book has been published within the EU Justice Project
“Personalized Solutions in European Family and Succession Law (PSEFS)”
No. 800821-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017.

Questo e-book è disponibile in croato, spagnolo, sloveno, inglese e italiano
ed è stato pubblicato in versione adattata per gli ipovedenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del progetto www.euro-family.eu.

Publication year: 2020

ISBN opera completa: 978-84-1377-031-4

ISBN: 978-84-1377-034-5

COMITATO SCIENTIFICO:

Isabel Espín Alba

Manuela Giobbi

Nenad Hlača

Ana María Pérez Vallejo

Neža Pogorelčnik Vogrinc

Francesco Rizzo

Traduzione in croato

Adrijana Martinović (Capitolo 1) Maja Bukovac Puvača (Capitolo 2)

Danijela Vrbljanac (Capitolo 3)

Traduzione in italiano

Karina Zabrodina (Indice, Introduzione e Capitolo 1) e Ivan Allegranti (Prefazione e Capitoli 2 e 3)

Traduzione in sloveno

Dean Zagorac

Traduzione in spagnolo

María José Cazorla González



INDICE

PREFAZIONE.....	11
<i>Ana Blanca Fernández-Tresguerres García</i>	
INTRODUZIONE	15
<i>María José Cazorla González</i>	
CAPITOLO I. DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA RELATIVA AI DIRITTI PATRIMONIALI MATRIMONIALI.....	19
<i>María José Cazorla González</i>	
I. LINEE GUIDA SULLA COMPETENZA	19
1. I notai sono competenti a risolvere i conflitti e le questioni relativi al regime patrimoniale tra coniugi?	19
2. È possibile concludere un accordo sulla scelta dell'autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103?	20
3. Le norme in materia di competenza contenute nel Regolamento (UE) 2016/1103 possono impedire la concentrazione di procedimenti connessi dinanzi all'autorità dello stesso Stato?	20
4. Qual è l'autorità giurisdizionale competente per il regime patrimoniale tra coniugi in caso di matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019?	22
5. Come viene determinata la competenza dell'autorità giurisdizionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103?.....	22
6. Dove è disciplinata la competenza del giudice in ciascun Stato dell'Unione europea?	25
II. MODELLI CONTRATTUALI.....	26
Accordo sull'elezione del foro tra coniugi o futuri coniugi	
Accordo sull'elezione del foro nei regimi patrimoniali tra coniugi in relazione al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio (art. 5.1 del Regolamento (UE) 2016/1103)	
III. LINEE GUIDA SULLA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI.....	26

1. Il Regolamento (UE) 2016/1103 si applica integralmente a tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore?	27
2. I coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103 se il matrimonio ha avuto luogo prima del 29 gennaio 2019?	28
3. Sulla base del principio della libera scelta della legge applicabile, quali sono gli scenari possibili?	28
4. I coniugi o i futuri coniugi possono modificare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale? Esistono requisiti per la validità sostanziale degli accordi?	29
5. Il Regolamento (UE) 2016/1103 stabilisce i requisiti per una validità dell'accordo sulla scelta di legge?	29
6. Quali sono gli effetti dell'accordo sulla legge applicabile e qual è l'ambito di applicazione di tale legge?	30
7. Come incide sui diritti di terzi l'accordo sulla scelta della legge?	31
8. Negli Stati membri ciascuna autorità giurisdizionale è vincolata dall'accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103?	31
9. Qual è la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi in assenza della scelta delle parti?	32
10. In assenza di un accordo sulla scelta, tutti i Paesi hanno un regime patrimoniale legale?	32
11. Qual è il regime legale di proprietà matrimoniale in ogni Stato?	33
12. In ciascun Stato, quali sono le opzioni ulteriori rispetto al regime patrimoniale legale tra cui i coniugi o i futuri coniugi possono scegliere?	34
IV. MODELLI CONTRATTUALI	36
Accordo sulla scelta della legge applicabile tra coniugi o futuri coniugi davanti al notaio/avvocato	
Accordo sulla scelta della legge applicabile all'interno dell'accordo matrimoniale: modello di accordo sul regime patrimoniale dei coniugi o dei futuri coniugi	
Legge applicabile in base alla residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo matrimoniale	
Scelta della legge applicabile alla separazione personale giudiziale o alla procedura di divorzio (competenza a pronunciarsi su questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi derivanti da tale domanda: matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019)	
Scelta della legge applicabile ai matrimoni conclusi prima del 29 gennaio 2019	
Scelta della legge applicabile ai beni coniugali in caso di contenzioso sulla separazione personale o di divorzio	

CAPITOLO 2. LE UNIONI REGISTRATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1104....	39
<i>Filip Dougan e Jerca Kramberger Škerl</i>	
I. INTRODUZIONE	39
II. LINEE GUIDA SUGLI ACCORDI SULL'ELEZIONE DEL FORO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1104	40
1. È possibile scegliere la competenza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1104?.....	40
2. Le parti possono scegliere l'autorità giurisdizionale di qualsiasi Stato?	40
3. Cosa succede se le parti optano per la competenza di uno Stato che non è parte del Regolamento?	41
4. Le parti quando possono concludere l'accordo sulla scelta del foro?	41
5. Vi sono alcuni vincoli circa la forma che l'accordo sulla scelta del foro deve avere?	41
6. Le autorità giurisdizionali seguiranno sempre la volontà delle parti?	41
7. Qual è (se sussiste) il rapporto tra la legge applicabile e l'autorità giurisdizionale competente?	42
8. È possibile scegliere una determinata autorità giurisdizionale in uno degli Stati oppure solo, in generale, l'autorità giurisdizionale di uno Stato?	43
9. Il Regolamento (UE) 2016/1104 disciplina la validità sostanziale dell'accordo sulla scelta del foro?	43
III. MODELLI CONTRATTUALI.....	44
Accordo sull'elezione del foro tra partner la cui unione e' registrata	
Accordo sull'elezione del foro di un'unione che deve ancora essere registrata	
IV. LINEE GUIDA SUGLI ACCORDI SULLA LEGGE DA APPLICARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1104	44
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1104 è possibile scegliere la legge da applicare (circa gli effetti patrimoniali dell'unione registrata)?	44
2. Le parti possono scegliere la legge di ogni Stato? Cosa succede se scelgono di applicare la legge di uno Stato non firmatario del Regolamento?	44
3. Tutte le autorità giurisdizionali sono vincolate dall'accordo sulla scelta della legge stipulato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1104?	45
4. Le parti quando possono concludere un accordo sulla scelta della legge da applicare? Le parti possono in seguito modificare il loro accordo?	45
5. Esistono requisiti per la forma dell'accordo sulla scelta della legge?	45
6. Il Regolamento (UE) 2016/1104 disciplina la validità materiale dell'accordo sulla scelta della legge da applicare?	46
7. Quali sono gli effetti dell'accordo sulla scelta della legge da applicare e quali questioni sono disciplinate dalla legge applicabile scelta dai partner?	46

8. In che modo un accordo sulla scelta della legge applicabile incide sui diritti dei terzi?	47
V. MODELLI CONTRATTUALI.....	48
Accordo sulla scelta della legge da applicare fra partner la cui unione è registrata	
Accordo sulla scelta della legge da applicare fra partner la cui unione deve ancora essere registrata	
Accordo di modifica della scelta della legge da applicare	
VI. LINEE GUIDA SULLE CONVENZIONI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1104.	48
1. Che cos'è una <i>convenzione patrimoniale di un'unione registrata</i> ? Qual è il rapporto tra una <i>convenzione patrimoniale di un'unione registrata</i> e un <i>accordo sulla scelta della legge da applicare</i> ?	48
2. Esistono requisiti per la forma della convenzione patrimoniale di un'unione registrata?	48
3. Il Regolamento (UE) 2016/1104 disciplina la validità materiale delle convenzioni patrimoniali di un'unione registrata?	49
CAPITOLO 3. LA SCELTA DELLA COMPETENZA E DELLA LEGGE APPLICABILE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 650/2012.....	51
<i>Ivana Kunda e Danijela Vrbljanac</i>	
I. LINEE GUIDA SULLA SCELTA DELLA COMPETENZA	51
1. La scelta dell'autorità giurisdizionale è consentita dal Regolamento successorio?	51
2. Le parti possono scegliere soltanto gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in generale o possono anche scegliere gli organi giurisdizionali competenti per materia?.....	52
3. Le parti possono scegliere più di un organo giurisdizionale competente?	52
4. L'accordo sulla scelta del foro deve essere concluso per iscritto?	52
5. Le parti possono concludere un accordo sulla scelta del foro in qualsiasi momento?	52
6. Chi sono le parti necessarie per stipulare un accordo sull'elezione del foro?.....	53
7. L'organo giurisdizionale prescelto è competente per tutti i beni o solo per alcuni di essi?	53
8. In quali circostanze si raccomanda alle parti di concludere un accordo di scelta del foro?	53
II. MODELLI CONTRATTUALI.....	54
Accordo sull'elezione del foro	

III. LINEE GUIDA SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE	54
1. La scelta della legge applicabile è consentita dal Regolamento successorio?	54
2. Come viene determinata la scelta?	54
3. Può la legge di qualsiasi Stato essere scelta come applicabile?	54
4. È possibile scegliere come applicabile la legge di uno Stato terzo?	55
5. Possono essere scelte più leggi?	55
6. La scelta può essere modificata o revocata?	55
7. Chi può scegliere la legge applicabile?	55
8. La clausola sulla scelta della legge deve essere scritta?	56
9. Quale legge disciplina la validità sostanziale dell'accordo sulla scelta della legge?	56
10. In quali circostanze si raccomanda alla persona stipulare un accordo sulla legge da applicare?	56
IV. MODELLI CONTRATTUALI.....	57
Accordo sulla legge applicabile	
Accordo di deroga alla legge nazionale per quanto applicabile	
BIBLIOGRAFIA.....	59
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA	61
ALLEGATO 1. MODELLI CONTRATTUALI IN PDF.....	63
ALLEGATO 2. MODELLI CONTRATTUALI MODIFICABILI	89

PREFAZIONE

Negli ultimi vent'anni ho avuto l'onore di contribuire, come esperto nazionale, alla creazione dello Spazio europeo di giustizia mediante la partecipazione alla negoziazione della maggior parte dei suoi strumenti, compresi i tre che questo importante progetto affronta in ottica applicativa.

Per questo motivo sono molto grata per l'invito della prof. María José Cazorla a contribuire al progetto attraverso la prefazione alle *Linee guida per professionisti nel diritto di famiglia e successorio transnazionale*, un eccellente lavoro corale della prof. Cazorla dell'Università di Almeria, della prof. Kramberger Škerl e dell'assistente Dougan dell'Università di Lubiana, come pure della prof. Kunda e prof. Vrbljanac dell'Università di Rijeka, il quale indubbiamente faciliterà alle famiglie europee la comprensione delle tre tra le più complesse e importanti normative dal punto di vista patrimoniale:

Ora che la base giuridica dell'articolo 65 del Trattato di Amsterdam è stata superata - in seguito agli sforzi del Consiglio di Tampere e dei successivi quadri di valutazione - l'articolo 81 del TFUE, consolidato dal Trattato di Lisbona, include espressamente la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri in materia di conflitto di leggi e di competenza, sebbene le misure relative al diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere saranno stabilite dal Consiglio secondo una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità e la consultazione preventiva del Parlamento Europeo.

2. L'Unione europea procede, passo dopo passo ma con fermezza, nella creazione di un proprio diritto di famiglia e di successione, unico nel suo genere. Così facendo, contribuisce e migliora la mobilità internazionale, ben oltre la libertà di circolazione dei lavoratori che è al centro del mercato unico.

La Corte Europea di Giustizia non è del tutto estranea a tale evoluzione, come dimostrato dalla sentenza della Grande Camera del 5 giugno 2018 (C-673/16) in merito all'estensione del concetto di coniuge alle famiglie dello stesso sesso.

3. Dal punto di vista della tecnica giuridica, tutti gli strumenti relativi al diritto di famiglia sono Regolamenti e, in quanto tali, ne consentono l'applicazione diretta e uniforme negli Stati membri senza la necessità della loro attuazione a livello nazionale.

Il loro ambito di applicazione geografica è stato definito con ciascun Regolamento.

4. Il primo, era uno strumento duplice poiché riguardava la responsabilità genitoriale e la competenza matrimoniale. Tuttavia, dopo alcuni mesi della sua applicazione sono state rilevate diverse lacune e ciò ha determinato la costituzione della prima pietra miliare: il Regolamento (CE) 2003/2201 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Attualmente, occorre fare riferimento al Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno (revisione di Bruxelles II) che si applicherà a partire dal 1° agosto 2022, estendendo il suo campo di applicazione alla sottrazione internazionale di minori in linea con l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1980, la cui interazione con gli Stati membri in vista dell'adesione di Paesi terzi ha dato luogo al parere della Corte di Giustizia (Grande Sezione) 1/2013 del 14 ottobre 2014.

5. Il secondo passo nella creazione di questo spazio è rappresentato dal Regolamento (CE) 2009/4 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

6. Entrambi gli strumenti consentono di godere di una rappresentanza a livello internazionale attraverso la partecipazione sia degli Stati membri che dell'Unione Europea come REIO (Regional Economic Integration Organizations) alla Conferenza dell'Aia.

In particolare, Bruxelles II bis (e a tempo debito la sua revisione) dovrebbe essere considerato in relazione alla Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'applicazione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la protezione dei minori, di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti.

Da parte sua, il Regolamento sulle obbligazioni alimentari deve essere considerato in relazione alla Convenzione del 23 novembre 2007 sul recupero internazionale degli alimenti nei confronti dei figli e di altri membri della famiglia e il relativo Protocollo sulla legge applicabile, della stessa data, di cui l'Unione europea è parte contraente oltre a tutti gli Stati membri (nel caso del Protocollo, tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca)

7. Procedere da lì è stato un compito complesso.

La già citata sfida che presuppone la base giuridica che richiede l'unanimità degli Stati membri ha comportato, oltre la posizione speciale della Danimarca, del Regno Unito (fino al suo recesso) e dell'Irlanda, il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 TUE e 326-334 TFUE, che consiste in una procedura che consente, con un minimo di nove Stati membri, di instaurare un'integrazione avanzata o la cooperazione in un settore delle strutture europee senza la partecipazione degli altri Stati membri.

8. Questa geometria variabile ha consentito l'applicazione del Regolamento (UE) 2010/1259 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo alla cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III) e dei Regolamenti gemelli 2016/1103 e 2016/1104 del 4 giugno, i cui partecipanti non coincidono.

9. Il Regolamento (UE) 2012/650 del 4 luglio 2012, tuttavia, è stato concepito su una base giuridica diversa, più vicina al diritto di proprietà piuttosto che al diritto di famiglia.

Sono stati necessari quasi quattro anni di negoziati e alcune importanti concessioni, come nel caso dei Regolamenti gemelli, per ottenere un opt-in del Regno Unito che alla fine non ha avuto luogo.

Il presente Regolamento è uno dei più complessi tra quelli approvati in materia civile.

Pertanto, l'analisi pratica svolta da questo contributo è particolarmente preziosa perché assicura che tale conoscenza sia estesa ai professionisti legali e ai cittadini.

10. L'ultima pietra miliare è costituita dai Regolamenti gemelli (Regolamento (UE) 2016/1103 e Regolamento (UE) 2016/1104), che attualmente sono applicabili in 18 Stati membri.

Come in tutti i Regolamenti europei in materia di giustizia civile che prevedono norme di conflitto, è possibile designare la legge di uno Stato terzo in virtù del loro ambito di applicazione universale.

Il libro che viene presentato pone l'accento sugli aspetti più rilevanti.

Tra questi, è particolarmente degna di nota la tutela dei terzi di fronte alle modifiche della legge applicabile, poiché la sua regolamentazione è stata resa più difficile dalla mancata unificazione del Registro Civile nell'Unione Europea.

11. L'ultimo strumento di rilievo in materia di diritto di famiglia, di natura apparentemente ausiliaria ma di grande importanza pratica, è il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, in vigore dal 16 febbraio 2019, che facilita la libera circolazione dei cittadini semplificando

i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea nell'ambito del sempre più importante sistema IMI (Internal Market Information).

Questo strumento esenta dalla legalizzazione alcuni documenti pubblici tra i quali, sono di particolare rilevanza per gli strumenti di nostro interesse, i documenti relativi al decesso; matrimonio, compresa la capacità di contrarre il matrimonio e lo stato civile, il divorzio, la separazione e l'annullamento del matrimonio; l'unione registrata, compresa la capacità di registrarsi come membro di un'unione registrata e l'appartenenza a un'unione registrata; l'annullamento della registrazione di un'unione registrata; separazione giudiziaria o annullamento di un'unione registrata.

12. Quale sarà il prossimo passo?

Attualmente, sotto la Presidenza tedesca a rotazione dell'Unione Europea nella seconda metà del 2020 che sarà segnata dalla crisi sanitaria, morale ed economica della pandemia Covid-19 da un lato, è possibile prospettare un orizzonte di consolidamento insieme al coordinamento con l'attività della Conferenza dell'Aia, particolarmente rilevante nel campo del diritto di famiglia, dall'altro invece, sarà necessario affrontare nuovi problemi di diritto internazionale istituzionale e pubblico.

In questo contesto, la Presidenza evidenzia i progressi compiuti nella protezione internazionale degli adulti vulnerabili, che ora è parzialmente inclusa nella Convenzione dell'Aia del 2000, di cui solo 9 Stati membri fanno parte degli attuali dodici, insieme al Regno Unito, a Monaco e alla Svizzera.

La Presidenza ha, inoltre, mostrato l'interesse per l'analisi e la possibile regolamentazione dei testamenti digitali.

I progressi nell'interconnessione dei Registri dei Testamenti e dei Certificati Successori Europei sono anch'essi un'azione in corso per l'Unione europea nel contesto della giustizia elettronica.

Dopo una breve analisi del contesto in cui si colloca il diritto europeo della famiglia e del diritto successorio, il contributo di cui il lettore potrà godere in seguito è di interesse e importanza primaria poiché fornisce un grande valore aggiunto al lavoro di informazione, che la Commissione sta svolgendo, ma allo stesso tempo aiuta in modo specifico i professionisti del diritto.

Fa parte del progetto PSEFS (<https://www.euro-family.eu>), cofinanziato dalla Commissione Europea, e vuole essere uno strumento essenziale nell'applicazione del diritto di famiglia europeo.

Mi congratulo con voi e vi incoraggio a proseguire in questo lavoro.

ANA FERNÁNDEZ-TRESGUERRES

Notaio di Madrid. Esperto nazionale nel Consiglio dell'Unione Europea

Number Academic of Spanish Royal Academy of Law

INTRODUZIONE

MARÍA JOSÉ CAZORLA GONZÁLEZ

Università di Almería - Spagna

Al giorno d'oggi la famiglia europea è mutata: i differenti modelli e la loro evoluzione negli ultimi decenni ne rappresentano la prova. Le relazioni familiari non si basano più soltanto sul matrimonio, ma sono frutto anche delle coppie che convivono stabilmente. In tale contesto, ci sono Paesi europei in cui le persone dello stesso sesso non hanno possibilità di sposarsi poiché è consentito soltanto il matrimonio tra persone di diverso sesso, come ad esempio l'Italia, la Romania, la Slovacchia, la Grecia e la Lituania; altri, in cui sono regolamentate le unioni registrate tra persone dello stesso sesso come ad esempio la Croazia (le unioni registrate soltanto tra persone dello stesso sesso) e la Slovenia (le unioni civili formali tra persone dello stesso sesso); o ancora, quelli in cui le persone dello stesso sesso o di sesso diverso possono sposarsi come, ad esempio, la Danimarca, la Finlandia e la Germania.

Quattordici Paesi dell'Unione europea nel 2020: Germania, Malta, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Svezia, Portogallo, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Finlandia, Irlanda, Austria (dal 2019) e Regno Unito (inclusa Irlanda Nord dal 2019) hanno approvato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, concedendo alla famiglia composta da coniugi dello stesso sesso i medesimi diritti della famiglia composta da coniugi di sesso opposto. Invece, la Bulgaria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania e la Slovacchia non riconoscono né il matrimonio né le unioni di fatto costituite da persone dello stesso sesso.

Ad una simile situazione occorre aggiungere, poi, l'aumento della mobilità dei cittadini i quali non sempre risiedono nel Paese in cui sono nati o di cui sono cittadini. La conseguenza più immediata è il crescente numero di matrimoni transnazionali con difficoltà ulteriori in caso di crisi matrimoniale. Il diritto privato applicabile agli effetti, economici e matrimoniali, della separazione, dell'annullamento, del divorzio e del diritto successorio varia a seconda dello Stato e degli eventuali accordi raggiunti dalle parti. Sicché è necessario analizzare tre Regolamenti per determinare l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile.

Al fine di fornire sostegno e risposte ad alcune delle domande che potrebbero sorgere in relazione ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, i tre Regolamenti dell'Unione europea a cui si farà riferimento sono i seguenti:

- Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
- Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e

all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

L'applicazione di tali Regolamenti, i quali sono ancora a molti sconosciuti, comporta molteplici difficoltà a causa della complessità della materia che tradizionalmente era legata al diritto nazionale di ciascun Paese e che ora, invece, va oltre i confini nazionali in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione che garantisce la libera circolazione delle persone.

Il nostro obiettivo è quello di facilitare la comprensione e l'applicazione dei Regolamenti. A tal fine, sono stati inclusi modelli e schemi accompagnati dalla descrizione di diverse situazioni che riguardano, ad esempio, una coppia che si è unita in matrimonio o si è registrata come tale in un Paese diverso da quello in cui risiede al momento della cessazione del rapporto; oppure quando entrambe, o una delle parti, risiede in un Paese diverso dalla loro cittadinanza o sono partner di una persona straniera; o ancora, quando il matrimonio è tra stranieri residenti in un Paese diverso da quello di origine.

Queste situazioni implicano che a volte le persone non sanno quale autorità è competente in materia di legge applicabile, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni sui regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali che ne deriveranno. Ciò in quanto, alla luce dei Regolamenti, l'eventualità che l'autorità di uno Stato possa essere in grado di applicare la legge di un altro Stato genera sicuramente confusione.

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia partecipano attualmente alla cooperazione rafforzata. I restanti Paesi possono aderire quando lo ritengono opportuno, come ha manifestato di voler fare l'Estonia l'11 febbraio 2018.

Per istituire gradualmente questo settore, con l'obiettivo di migliorare il buon funzionamento del mercato interno, l'Unione ha adottato misure di cooperazione in materia civile con le implicazioni transfrontaliere tra cui anche i tre Regolamenti di cui sopra, i quali sono al centro del presente libro. Il libro costituisce un mezzo a supporto delle persone che desiderano di conoscere gli effetti patrimoniali derivanti dal matrimonio o dalla morte di uno di loro. Inoltre, fornisce ai professionisti uno strumento utile e flessibile per aiutarli a individuare l'autorità giurisdizionale competente, la legge applicabile al caso specifico, le implicazioni transfrontaliere e le conseguenze della legge applicabile a secondo del Paese in cui vengono preparate le domande giudiziali, risolte le controversie o stipulati gli accordi prematrimoniali.

Fin dall'inizio del progetto JUSTICE PSEFS¹, si è stati consapevoli delle difficoltà e dei dubbi che possono sorgere in relazione alle domande in termini di accordo sul regime patrimoniale quando la nazionalità o la residenza non è comune, quando la legge applicabile non è stata scelta o quando sono coinvolti i Paesi con la cooperazione non rafforzata². Pertanto, è stata sviluppata questa guida sotto forma di domande e risposte aggiungendo esempi che mettono a confronto i diversi Paesi dell'Unione. Pur non trattandosi di un'analisi dettagliata, gli esempi rappresentano la casistica con cui devono confrontarsi le famiglie europee con le implicazioni transfrontaliere e i professionisti che garantiscono l'applicazione dell'attuale quadro giuridico. Il libro si conclude con alcuni modelli generici e adattabili da utilizzare per la compilazione di una domanda giudiziale o per la scelta dell'autorità competente e della legge applicabile in presenza di elementi transfrontalieri.

I moduli e le precedenti informazioni pratiche presentate sotto forma di questionario in questo libro sono stati tradotti in cinque lingue: inglese, spagnolo, italiano, croato e sloveno. L'intenzione è quella di facilitare l'accesso e la loro comprensione da parte di cittadini e di professionisti europei chiarendo, in modo sistematico, le informazioni sulla legge applicabile; sull'esistenza e sulla disciplina del regime patrimoniale

1 Ruggieri, L., Kunda, I. e Winkler, S. (a cura di): "Family Property and Succession in EU Member States. National Reports on the Collected Data". Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. Croazia. 2019. ISBN 978-953-8034-25-1.

2 Cazorla González, M.J.: "Ley aplicable al régimen económico matrimonial después de la disolución del matrimonio tras la entrada en vigor del Reglamento UE 2016/1104". Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, n° 21, dicembre 2019, pp. 87-104.

tra coniugi alla luce dei diversi Codici Civili europei in ciascun Paese dell'Unione europea con riguardo sia ai cittadini che ai coniugi di nazionalità diversa; se il diritto nazionale stabilisce il regime di proprietà per i partner registrati e non; quali sono le conseguenze dopo la morte di una delle parti; e quale è l'autorità giurisdizionale competente a cui rivolgersi in caso di conflitto.

CAPITOLO I

DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA RELATIVA AI DIRITTI PATRIMONIALI MATRIMONIALI

MARÍA JOSÉ CAZORLA GONZÁLEZ

Università di Almería - Spagna

I. LINEE GUIDA SULLA COMPETENZA

Inizieremo con il modo in cui è possibile individuare l'autorità giurisdizionale e organi competenti in base al Regolamento (UE) 2016/1103 del 24 giugno che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi il quale è pienamente applicabile da 29 gennaio 2019.

1. I notai sono competenti a risolvere i conflitti e le questioni relativi al regime patrimoniale tra coniugi?

Sì, purché siano stati designati dal loro Stato come autorità giurisdizionale ai sensi dell'art. 3 (2) del Regolamento (UE) 2016/1103, ove opportuno.

In particolare, secondo il Considerando 29 del Regolamento, il termine autorità giurisdizionale va inteso in senso lato, compresi i notai quali autorità giudiziarie competenti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (Considerando 30 e 31) purché nel rispetto dell'art. 3 del Regolamento e in grado di esercitare la loro competenza nei rispettivi Stati. Pertanto, gli atti così emessi da notai devono essere diffusi conformemente alle disposizioni del Regolamento relativo agli atti autentici.

Occorre ricordare che, salvo il verificarsi di una controversia nel qual caso la competenza spetta all'autorità competente, in alcuni Stati membri i notai sono stati designati come autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento e sono, pertanto, vincolati dalle presenti norme sulla competenza sebbene possono continuare ad agire liberamente nella redazione di un contratto matrimoniale o di un accordo sulla scelta della legge. È il caso, tra l'altro, della Spagna, del Lussemburgo e della Repubblica Ceca³.

Nella maggior parte dei Paesi, ad esempio Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia, i notai non sono vincolati da queste norme sulla competenza (a meno che siano stati designati dai rispettivi Stati in conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 2) e possono,

³ Conclusioni dell'avvocato generale e Bot., presentate il 28 febbraio 2019, WB c. Notariusz Przemyslaw Bac. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim). Domanda di pronuncia pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) 650/2012 - Art. 3(1)(g) e (i) - Art. 3(2) - Nozione di autorità giurisdizionale - Mancata notifica alla Commissione europea, da parte dello Stato membro, dei notai in quanto autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali. Causa C-658/17. Raccolta della giurisprudenza: ECLI:EU:C: 2019:166. CELEX Code: 62017CC0.

quindi, agire liberamente in caso di redazione di un contratto matrimoniale o di un accordo sulla scelta della legge. Una simile situazione è possibile riscontrare in Grecia, dove un notaio ha il potere di concludere un contratto di convivenza ma non un contratto di matrimonio, o in Slovenia, dove dal 15 aprile 2019 i notai possono concludere un contratto di matrimonio formale (atto notarile). Tuttavia, i notai olandesi non sono considerati autorità ai sensi del presente Regolamento.

2. È possibile concludere un accordo sulla scelta dell'autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103?

Sì, tale possibilità è determinata dall'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1103 che consente di attribuire la competenza esclusiva all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, purché partecipi alla cooperazione rafforzata, di risolvere le questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi sulla base di un accordo formalizzato (art. 7, paragrafo 2) in due casi diversi:

- quando l'accordo è concluso sulla base di uno dei casi di cui all'art. 6 del Regolamento che descrive situazioni legate alla residenza abituale o alla cittadinanza, in modo che le parti possano scegliere l'autorità di uno Stato membro la cui legge è applicabile in virtù dell'art. 22 (accordo valido per scelta) o art. 26, paragrafo 1, lettera a) o b) (accordo valido in mancanza di scelta).
- quando l'accordo è concluso scegliendo l'autorità dello Stato membro in cui è stato contratto il matrimonio.

3. Le norme in materia di competenza contenute nel Regolamento (UE) 2016/1103 possono impedire la concentrazione di procedimenti connessi dinanzi all'autorità dello stesso Stato?

Non per i procedimenti avviati in uno degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata perché in tali Stati si applicano le norme sulla competenza funzionale per connessione, di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento.

Le norme della competenza funzionale per connessione sono applicabili in due situazioni:

- per il Regolamento (UE) 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi, si applicano le norme sulla competenza funzionale o per connessione nella misura in cui l'autorità sia competente a decidere in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del Regolamento Bruxelles II *bis*, salvo che il procedimento possa fondarsi unicamente su specifici motivi di competenza, nel qual caso la concentrazione della competenza può essere autorizzata solo con l'accordo dei coniugi, e
- in caso di decesso di uno dei coniugi, la successione è regolata secondo il Regolamento 650/2012. Il Considerando 33 del Regolamento (UE) 2016/1103 fa riferimento al Regolamento 650/2012 per la connessione in materia di successioni.

Il Considerando 34 del Regolamento (UE) 2016/1103 include il riferimento alla competenza in relazione a procedimenti pendenti ai sensi del Regolamento Bruxelles II *bis* 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale⁴. Al fine di determinare le norme sulla competenza di ciascuno Stato membro in cui possono essere avviate procedure di divorzio, separazione personale

⁴ Il presente Regolamento è stato recentemente riformato dal Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, che entrerà in vigore nel 2022.

o annullamento del matrimonio, il presente Regolamento si applica indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia stato concluso prima o dopo il 29 gennaio 2019⁵.

Per la determinazione dell'autorità competente in materia di divorzio, separazione personale e annullamento, si seguiranno le disposizioni dell'art. 3 del Regolamento 2201/2003. Questo articolo contiene l'indicazione di sette autorità ed è applicabile qualunque sia la cittadinanza dei coniugi, anche se nessuno di essi è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, e la competenza può essere trasferita alle autorità dello Stato membro quando tale Stato è:

- il luogo della residenza abituale dei coniugi;
- il luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
- il luogo della residenza abituale del convenuto;
- in caso di domanda congiunta, il luogo della residenza abituale di uno dei coniugi;
- il luogo della residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda;
- il luogo della residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio domicilio.

Infine, le autorità giurisdizionali di uno Stato dell'Unione saranno competenti quando entrambi i coniugi sono cittadini dello stesso Stato o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, quando hanno il domicilio comune.

Tutti questi criteri sono oggettivi, alternativi e flessibili, poiché l'obiettivo è quello di consentire alle parti di scegliere l'autorità più semplice, come quella del luogo in cui hanno la residenza abituale, senza escludere la possibilità che possano preferire di rivolgersi alle autorità del loro Stato d'origine per una questione di lingua o per una migliore conoscenza delle norme e del sistema giudiziario⁶.

Tutte queste norme riguardano esclusivamente la competenza internazionale⁷. In altri casi particolari, l'organo o l'autorità competente di uno Stato membro saranno determinati dalle disposizioni procedurali nazionali. Tuttavia, occorre notare che le norme sulla competenza internazionale vigenti secondo il diritto di ciascuno Stato membro non sono applicabili *a priori*. Pertanto, l'autorità giurisdizionale competente sarà determinata in funzione del fatto che uno dei coniugi abbia la residenza abituale in tale Stato membro o sia suo cittadino o, nel caso dell'Irlanda e del Regno Unito, vi sia domiciliato (art. 6 del Regolamento 2201/2003).

Inoltre, e in via eccezionale, se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente in materia entrano in vigore le norme nazionali sulla competenza internazionale in virtù della regola della competenza residuale di cui all'art. 7 del Regolamento Bruxelles II *bis*, la quale è stata chiaramente precisata dalla Corte di giustizia europea (CGUE) nella causa Sundelind/López (Causa C-68/07)⁸.

5 Gray, J., Quinzá Redondo, P.: "Stress-Testing the EU Proposal on Matrimonial Property Regimes: Cooperation between EU private international law instruments on family matters and succession". *Journal Family and Law*. Novembre 2013.

6 Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte di cassazione - Francia. Causa C-168/08. Raccolta di giurisprudenza 2009 I-06871. Raccolta di giurisprudenza: ECLI:EU:C:2009:152. Conclusioni dell'avvocato generale Kokott presentate il 12 marzo 2009. Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) 2003/2201 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Art. 3, paragrafo 1 - Competenza in materia di divorzio - Fattori di collegamento pertinenti - Residenza abituale - Cittadinanza - Coniugi residenti in Francia e aventi, entrambi, la cittadinanza francese e ungherese.

7 Causa 412/98, gruppo Josi, paragrafi 47 e 61: Uno strumento che prevede norme armonizzate sulla competenza internazionale, nel caso in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro, è applicabile anche se il ricorrente è domiciliato in un Paese terzo.

8 Divorzio transfrontierizo: competencia y procedimiento: https://www.era-comm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/kiosk/courses/Family_Law_Module_1_ES/Module%201/jurisdiction.html

4. Qual è l'autorità giurisdizionale competente per il regime patrimoniale tra coniugi in caso di matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019?

L'autorità giurisdizionale competente è quella risultante dalle norme procedurali e civili interne di ogni Stato a meno che il regime patrimoniale tra coniugi non sia stato volontariamente sottoposto all'autorità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento⁹.

In primo luogo, nel determinare quale autorità giurisdizionale sia competente per le questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi, occorre capire se il matrimonio sia stato concluso prima o dopo il 29 gennaio 2019, poiché si tratta della data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/1103, e se vi sia un accordo per sottoporre il caso a un giudice in tale data.

Prima del 29 gennaio 2019, in casi internazionali la competenza delle autorità giurisdizionali era determinata dalle norme interne sulla competenza procedurale di ciascuno Stato membro, sebbene le parti avessero volontariamente accettato di adire le autorità dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'art. 22 o art. 26, paragrafi 1 e 2 di ciascuno dei Regolamenti.

In questo ambito, dobbiamo tenere presente che nelle controversie derivanti dalla classificazione o dal trasferimento dei beni, dalla responsabilità per debiti e altre questioni di cui all'art. 27 di ogni Regolamento vi sono alcune variabili da tenere in considerazione al momento della determinazione dell'autorità competente. Ad esempio, il diritto nazionale del Lussemburgo prevede che le controversie in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sono indipendenti dall'ubicazione dei beni immobili, mentre in Croazia, Lettonia, Malta e la Slovenia, il diritto nazionale stabilisce che le loro autorità giurisdizionali sono competenti per le controversie derivanti da beni immobili nel territorio, indipendentemente dalla residenza.

Inoltre, secondo il principio della libera scelta dell'autorità giurisdizionale, la scelta è più agevole laddove tenga conto della situazione e degli interessi di ogni matrimonio in modo personalizzato. Tuttavia, è necessario sapere quando tale accordo può essere fatto.

5. Come viene determinata la competenza dell'autorità giurisdizionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103?

Il Regolamento è in vigore dal 29 gennaio 2019. Pertanto, le domande giudiziali, le sentenze o altri atti emanati in quel giorno, a una data successiva o su presentazione volontaria delle parti, sono determinati dalle norme contenute nel Regolamento (UE) 2016/1103 per le questioni che riguardano i regimi patrimoniali tra coniugi, le quali saranno trattate da autorità giurisdizionali diverse a seconda delle circostanze sopra descritte.

- Qualora il rapporto giuridico si concluda con la morte di uno dei coniugi, sarà competente l'autorità per la successione (art. 4 in entrambi i Regolamenti).

1) FORO DI COLLEGAMENTO: Art. 4 del Regolamento (UE) 650/2012

A. - In caso di divorzio o separazione, a seconda dei casi, la competenza spetta all'autorità competente a dirimere la controversia sul matrimonio.

Divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) 2201/2003, con accordo in alcuni casi.

⁹ Giobbi, M.: *The law applicable to matrimonial property regimes after the Regulation (EU) No. 2016/1103. The impact upon the Italian law*, 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019 Conference Proceedings, volume 6, issue 1, pp. 213-218.

B. - In altri casi, fa differenza se esiste un accordo:

* **Accordo tacito o espresso:** è espresso quando i coniugi concordano sulla competenza corrispondente a uno Stato membro della legge applicabile (art. 6) o al luogo in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 7), anche se tale accordo deve essere scritto, datato e firmato dalle parti. È tacito quando sia l'attore che il convenuto intraprendono il processo di fronte alla medesima autorità senza opposizione (art. 4 o art. 5, paragrafo 1) (art. 8).

2) ACCORDO TACITO O ESPRESSO SULLA SCELTA DEL FORO:

Tacito: Art. 4 o Art. 5, paragrafo 1 e Art. 8 del Regolamento (UE) 2016/1103

Espresso: Artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/1103

* In mancanza di accordo, la domanda è proposta dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente per la risoluzione di qualsiasi questione relativa al regime patrimoniale tra coniugi, salvo il caso di decesso di uno dei coniugi o di controversia matrimoniale, nell'ordine seguente¹⁰:

1. Se i coniugi sono residenti in uno Stato al momento del deposito della domanda, la cittadinanza delle parti o dove il matrimonio ha avuto luogo non è rilevante, perché ciò che conta è la residenza abituale comune in quel momento.
2. Quando entrambi i coniugi non risiedono in uno Stato, perché una delle parti vive in un altro Paese, la domanda deve essere presentata nel luogo in cui entrambi hanno stabilito la loro residenza comune, a condizione che uno di loro vi risieda ancora.
3. Quando i coniugi risiedono ciascuno in Stati diversi, esistono due situazioni, la prima delle quali ha la precedenza sulla seconda; il fondamento di tale ipotesi è costituito dai casi in cui i coniugi non hanno una residenza abituale comune da molto tempo:
 - * In primis: nel Paese in cui il convenuto ha la residenza abituale.
 - * Sussidiariamente: nel Paese in cui il richiedente ha la residenza abituale, purché abbia risieduto in tale Paese per almeno un anno prima della presentazione della domanda.
4. Quando i coniugi sono entrambi d'accordo. Se pensano di intentare una causa, allora sceglieranno a loro discrezione il Paese in cui entrambi risiedono abitualmente sapendo che l'accordo ha forza di legge e che se il rapporto dovesse successivamente complicarsi, non vi sarà alcuna possibilità di modificare l'accordo.
5. Quando l'attore ha risieduto per almeno sei mesi nel Paese di cui è cittadino. In tal caso, egli può presentare la domanda o il ricorso nel Paese di cui ha la cittadinanza.
6. Se i coniugi sono entrambi cittadini dello stesso Stato, essi possono presentare la loro domanda per regolare il regime patrimoniale tra coniugi senza alcun obbligo di residenza nel loro Paese.

3) FORO NEGLI ALTRI CASI: Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/1103

Si noti che i requisiti di residenza o domicilio sono variabili che possono causare una certa distorsione, o perché vi sono circostanze che sono indeterminate, come la definizione dei due termini, oppure perché

¹⁰ Causa C-281/02, Owusu, paragrafi 25-6 e 41-3: tale lo strumento è applicabile anche quando entrambe le parti sono domiciliate nel medesimo Stato membro; l'autorità giurisdizionale dello Stato membro in questione non può declinare la propria competenza a favore del giudice di un Paese terzo, anche se tutti gli altri elementi del caso sono collegati solo a tale Stato.

il periodo per determinare la residenza può variare a seconda del Paese sebbene, nel caso C-523/07¹¹, la Corte di giustizia europea ha stabilito che la residenza abituale corrisponde al luogo in cui la persona si integra in un ambiente sociale e familiare. D'ora in avanti, le autorità giurisdizionali nazionali dovranno pronunciarsi sulla questione in base alle circostanze specifiche. Pertanto, è possibile individuare alcune differenze nella determinazione della residenza abituale nella legislazione degli Stati membri:

- Quando si considera l'indeterminatezza del termine residenza/domicilio: in Portogallo o in Polonia il domicilio corrisponde alla residenza abituale; in Irlanda, vi è un domicilio di origine equivalente al concetto di residenza abituale e un domicilio di scelta identificato con il luogo in cui vi è un'intenzione permanente o indeterminata di residenza; mentre in Italia, il domicilio è il luogo in cui viene svolta l'attività professionale o ci siano gli interessi personali. Invece, la residenza è il luogo in cui la persona vive abitualmente.
- Il periodo di residenza varia a seconda del Paese, spaziando dai 40 giorni prima del deposito della domanda in Scozia ai tre mesi di residenza preventiva richiesta a Cipro o ai 12 mesi richiesti in Belgio o a Malta. Tuttavia, troviamo anche l'indeterminatezza temporanea dell'ultima residenza o domicilio come accade in Grecia, Inghilterra o Galles, dove è sufficiente avere un domicilio nel territorio.

Un elemento comune tra tutti i Paesi europei consiste nel fatto di considerare la residenza/il domicilio e la cittadinanza come gli elementi di collegamento più stretti da regolamentare nelle loro norme di diritto internazionale privato e/o civile, nel determinare l'organismo internazionale competente che deve risolvere i conflitti e le questioni derivanti dagli effetti patrimoniali nei matrimoni, nelle controversie matrimoniali con parti di nazionalità diversa e nella divisione dei beni in caso di divorzio, annullamento, separazione o morte.

4) FORUM NECESSITATIS: art. 11 del Regolamento. Esso stabilisce che, di fronte all'impossibilità o alla difficoltà di avviare un procedimento in uno Stato terzo con il quale il caso è strettamente connesso, è possibile scegliere il giudice di un altro Stato con un collegamento sufficiente.

Art. 11 del Regolamento. Essa stabilisce che, prima dell'impossibilità o della difficoltà di avviare un procedimento in uno Stato terzo con il quale il caso è strettamente connesso, può essere competente a scegliere il giudice di un altro Stato con un collegamento sufficiente.

La competenza alternativa è di natura eccezionale e si applica senza indebito ritardo: qualora l'autorità competente secondo uno dei fori di cui agli artt. da 4 a 8 rileva che il diritto internazionale privato interno non riconosce il matrimonio in questione ai fini del procedimento relativo al regime patrimoniale tra coniugi, può declinare la propria competenza. Nei casi di non riconoscimento (a norma degli artt. 4 o 6) in cui le parti convengono di attribuire la competenza all'autorità di qualsiasi altro Stato membro conformemente all'art. 7, la competenza a decidere sui regimi patrimoniali tra coniugi spetta all'autorità di tale Stato membro. In tutti gli altri casi, la competenza a decidere sui regimi patrimoniali tra coniugi spetta alle autorità di qualsiasi altro Stato membro in virtù dell'art. 6 o dell'art. 8, o all'autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il matrimonio.

Nessuna disposizione del paragrafo precedente si applica quando le parti hanno ottenuto una sentenza di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

¹¹ Sentenza del Tribunale di Giustizia (Terza sezione) del 2 aprile del 2009 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Korkein hallinto-oikeus (Finlandia)] — A. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CA0523&from=EN>

Competenza alternativa: in assenza di competenza dell'autorità giurisdizionale (art. 9 del Regolamento): l'autorità non è competente.

Si ricorre alla competenza sussidiaria quando nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi degli artt. da 4 a 8, o quando tutti hanno declinato la competenza ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti nella misura in cui i beni immobili appartenenti a uno o a entrambi i coniugi siano situati nel territorio di tale Stato. In tal caso l'autorità giurisdizionale adita sarà competente soltanto per i beni immobili in questione.

Competenza sussidiaria: in base all'ubicazione dei beni (Art. 10 del Regolamento)

6. Dove è disciplinata la competenza del giudice in ciascun Stato dell'Unione europea?

In un caso che coinvolge più di uno Stato dell'Unione europea, le persone devono conoscere quale autorità giurisdizionale dovrebbe trattare il loro caso.

AUSTRIA	BELGIO	BULGARIA
§ 114a della Legge sulla Giurisdizione	Artt. 5 e 42 della Legge del 16 luglio del 2004 recante il Codice di Diritto Internazionale Privato	Art. 7 del Codice di Diritto Internazionale Privato e § 105 del Codice di Procedura Civile Il tribunale di famiglia è competente per tutte le controversie familiari – Art. 572 <i>bis</i> del Codice Giudiziario del 2007
CROAZIA	CIPRO	REPUBBLICA CECA
Artt. 56-59 della Legge sul Diritto Internazionale Privato	Sezione 11 (3) della Legge 23/1990, come riformato dalla Legge 63 (I)/2006 e Sezione 14 del Diritto forense della famiglia 23/1990	- Sezioni 6, 49 e 67 della Legge. La legge sul Diritto Internazionale Privato N. 91/2012 Coll.
DANIMARKA	ESTONIA	FINLANDIA
- Artt. 4 e 5 della Legge sulla Divisione dei beni coniugali - Art. 74 della Legge Danese sull'amministrazione delle proprietà	§ 9 e 102 del Codice di Procedura Civile Estone	§ 127 della Legge sul Matrimonio
FRANCIA	GERMANIA	GRECIA
- Art. 1070 del Codice Processuale Civile - Artt. 14 e 15 del Codice Civile	§ 105 e 262 della Legge sul Processo relativo alle Questioni Familiari e alle Questioni di Volontaria Giurisdizione, (FamFG)	Artt. 3, 22, 39, 611 e 612 del Codice di Procedura Civile
UNGHERIA	IRLANDA	ITALIA
Artt. 102 e 103 della Legge XXVIII del 2017 sul Diritto Internazionale Privato	- Sezione 31(5) della Legge sulla Riforma della Separazione Giudiziale e del Diritto di Famiglia del 1989 - Sezione 38(3) della Legge sulla Famiglia (Divorzio) del 1996	Artt. 3 e 32 della Legge N. 218 del 31 maggio 1995

LETTONIA	LITUANIA	LUSSEMBURGO
Art. 26.1 del Codice di Procedura Civile	Art. 784 del Codice di Procedura Civile	- Artt. 27-46 del Nuovo Codice di Procedura Civile (Legge del 18 luglio 2018) - Art. 1018 della Legge del 27 giugno 2018 che istituisce il tribunale di famiglia
MALTA	PAESI BASSI	POLONIA
- Codice dell'Organizzazione e di Procedura Civile del 16 dicembre 2003. Libro Primo § 36: competenza della Corte Civile. Aggiunto: 1.2018.2 successivamente modificato: XVI.2019.3	- Libro 10 del Codice Civile	Artt. 1103 e 1106 del Codice di Procedura Civile
PORTOGALLO	ROMANIA	SLOVACCHIA
- Art. 82 del Codice Civile - Art. 75 del Codice di Procedura Civile	Art. 170 e Art. 173, paragrafo 1 della Legge sul Diritto Internazionale Privato N. 105/1992	§ 88 del Codice di Procedura Civile
SLOVENIA	SPAGNA	SVEZIA
Artt. 48 e 67 della Legge sul Diritto Internazionale Privato e Processuale	<u>Per tutte le Comunità Autonome</u> Artt. 9.2 e 107.2 del Codice Civile e Artt. 50-60 LEC e 36 LEC. - Legge sul diritto processuale civile	§ 2 e 18 della Legge (1990:272)
REGNO UNITO*		
<p style="text-align: center;">Inghilterra/Galles Sezioni 21 ss. e 25 della Legge sulle cause Matrimoniali del 1973</p> <p style="text-align: center;">Scozia Sezione 39 della Legge sul Diritto di Famiglia del 2006</p> <p style="text-align: center;">Irlanda del Nord Ordinanza sulle Cause Matrimoniali 1978 e § 1.4 (2) delle Norme sui procedimenti familiari 1996: county Court Rules 1981</p>		

Nota: La tabella è stata realizzata dall'autore.

*Anche se il Regno Unito non è attualmente un Paese membro, esistono relazioni coniugali che lo coinvolgono e a sostegno di queste coppie, si è deciso di includerlo nella tabella.

II. MODELLI CONTRATTUALI

- ☞ ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO TRA CONIUGI O FUTURI CONIUGI
- ☞ ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO NEI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI IN RELAZIONE AL DIVORZIO, ALLA SEPARAZIONE PERSONALE O ALL'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO (ART. 5.1 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1103)

III. LINEE GUIDA SULLA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Le norme sulla competenza di cui sopra differiscono dalle norme sul conflitto. Il Regolamento Roma III¹² si applicherà, pertanto, qualora vi siano collegamenti, ai sensi della legge applicabile, ai motivi giuridici

¹² Il Regolamento (UE) 1259/2010 del 20 dicembre sulla cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione legale (Il Regolamento Roma III), il quale vincola 17 Stati Membri dell'Unione europea, tra cui anche la Spagna.

del divorzio o della separazione o qualora vi sia un collegamento con conflitti sui regimi patrimoniali tra coniugi.

Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 e 650/2012, la legge applicabile era quella del foro in conformità alle norme di diritto internazionale in ciascuno degli Stati. In questa sede non ci occuperemo dell'analisi dettagliata circa l'opportunità di fornire le basi giuridiche del sistema economico legale di ciascun Paese, la sussistenza della libertà di scelta o circa la possibilità di modificare il foro. Tuttavia, tra le numerose questioni che i Regolamenti citati chiariscono, ce n'è una, a nostro avviso, che dovrebbe essere evidenziata: l'autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile.

Riteniamo che, sebbene il Regolamento (UE) 2016/1103 non modifichi il diritto sostanziale degli Stati, la sua funzione consiste nel rafforzare la cooperazione in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni aventi effetti patrimoniali nei regimi patrimoniali tra coniugi, è necessario conoscere il diritto sostanziale di ciascuno Stato interessato, non solo per risolvere i conflitti nel caso concreto, ma anche a scopo informativo prima di esercitare il diritto di opzione che consiste nella scelta, delle parti, della legge applicabile tra molti Stati o nella scelta di non farlo a causa del luogo in cui il matrimonio è stato contratto o del luogo di residenza. In questo senso, comprendiamo che la legge è più utile dal punto di vista temporaneo ed economico se i coniugi ne sono informati prima che possa nascere il problema della crisi del matrimonio, della coppia o della morte di uno di loro.

Le differenze tra una legge applicabile e l'altra in ogni Stato dell'Unione europea sono decisive nella liquidazione legale del regime economico, dal momento che la distribuzione in un regime di comunione dei beni varia rispetto alla liquidazione dei beni sotto il del regime di separazione o di comunione dei beni differita o limitata¹³.

Inoltre, il regime giuridico applicabile per quanto riguarda i matrimoni è diverso in ogni Paese, dal momento che alcuni Stati riconoscono e regolano i matrimoni dello stesso e di diversi sessi, mentre altri non riconoscono quelli contratti tra persone dello stesso sesso.

1. Il Regolamento (UE) 2016/1103 si applica integralmente a tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore?

No, la competenza territoriale del Regolamento è pienamente applicabile solo nei 18 Paesi che partecipano alla cooperazione rafforzata¹⁴, anche se gli effetti di applicazione *erga omnes* di cui all'art. 20 possono essere estesi quando è stabilita l'applicazione universale: "si applica la legge determinata ai sensi del presente Regolamento, anche se non è la legge di uno Stato membro". L'art. 62 aggiunge che il Regolamento non incide sulle convenzioni esistenti, ad eccezione di quelle tra Stati membri, o prevale su di esse. Come osservato da Palao Moreno¹⁵, ciò si riferisce soprattutto alla Convenzione dell'Aia del 1978 che continua ad applicarsi in Francia, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, e alle Convenzioni in materia sottoscritte dai Paesi Scandinavi.

13 Palao Moreno, G.: "La determinación de la ley aplicable en los reglamentos en materia de régimen económico matrimonial y efectos patrimoniales de las uniones registradas 2016/1103 y 2016/1104". Revista española de derecho internacional, ISSN 0034-9380, Vol. 71, N° 1, 2019.

14 Germania, Belgio, Bulgaria, Cipro, Slovenia, Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria, Portogallo, la Repubblica Ceca, Finlandia e Svezia. Sapendo che se solo un tribunale di uno di questi Stati può determinare la propria competenza internazionale, esso potrà anche applicare le norme di diritto applicabile contenute nel Regolamento.

15 Palao Moreno, G., art. 62, in: Iglesias Buigues, J.L. E Palao Moreno, G. (a cura di), "Régimen económico matrimonial y efectos patrimoniales de las uniones registradas en la Unión Europea". Ed. Editorial. Tirant lo Blanch. 2019. Mota, H.: "Regímenes matrimoniales y sucesión después de la disolución por muerte de un matrimonio transfronterizo: un caso de estudio". Núm. 21 (2019). Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia. Mota, H., "La armonización de la ley aplicable a los regímenes matrimoniales en la Unión Europea. The long and winding road.", in *Mónica Guzmán Zapater/Carlos Esplugues Mota (Dirs.) Persona y familia en el nuevo modelo español de derecho internacional privado, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.

Sembra che le parti possano scegliere la legge applicabile di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'art. 20 e del principio di libera scelta disciplinato dall'art. 22 in ciascun Regolamento, compresa la legge di uno Stato membro non partecipante. In tal caso, devono essere prese in considerazione le limitazioni di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1103 sulla legge dello Stato partecipante o non partecipante.

Nel Considerando 11 di ciascuno dei rispettivi Regolamenti, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Germania, Spagna, Estonia, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Il Portogallo, la Slovenia, la Finlandia e la Svezia hanno espresso il desiderio di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata (durante i lavori, Cipro ha espresso il desiderio di partecipare a una cooperazione rafforzata) nel settore dei regimi economici delle coppie internazionali, in particolare della competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta al Consiglio a tal fine.

2. I coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103 se il matrimonio ha avuto luogo prima del 29 gennaio 2019?

Sì, ma devono concordare di farlo conformemente alle disposizioni dell'art. 22 del Regolamento, modificando in tal modo la legge applicabile in vigore fino a quel momento, al fine di risolvere eventuali conflitti di legge con l'esplicita manifestazione della volontà di entrambe le parti e senza effetto retroattivo, salvo quanto da esse espressamente previsto.

Pertanto, gli effetti riferiti all'applicazione temporanea (retroattività) della modifica della legge applicabile avranno solo effetti futuri, impedendo qualsiasi modifica retroattiva della legge applicabile che potrebbe incidere negativamente sui diritti di terzi derivati dalla suddetta legge.

Il Regolamento si applica quindi ai matrimoni conclusi ai sensi del Regolamento (dal 29 gennaio 2019 in poi) e su accordo delle parti, le quali possono optare per l'applicazione del Regolamento, dalla sua entrata in vigore, al fine di determinare la legge applicabile agli effetti patrimoniali tra coniugi nel caso di implicazioni transfrontaliere.

Questo ravvicinamento della regolamentazione dell'uniformità del diritto applicabile al regime economico nelle situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione europea è una novità, poiché fino a quel momento si applicavano le normative nazionali. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà risultanti dalla diversità sostanziale e conflittuale che deriverà dalle normative di ogni Stato perché le asimmetrie esistenti in questo settore sono evidenti, e abbiamo cercato di evidenziarle nelle tabelle che appaiono in seguito mostrando il regime economico legale applicabile ai matrimoni e la libertà delle parti nella sua scelta o nella modifica.

3. Sulla base del principio della libera scelta della legge applicabile, quali sono gli scenari possibili?

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1103, la libera scelta della legge applicabile è ridotta a un massimo di sei diversi sistemi statali se le parti hanno la doppia cittadinanza e quattro se ne hanno solo una ciascuno. Una opzione per ogni nazionalità e luogo di residenza abituale è diversa dall'altra. Le opzioni possono essere ridotte per i matrimoni tra persone dello stesso sesso in dodici Stati membri dell'Unione europea che non prevedono la loro regolamentazione: Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Slovenia, Slovacchia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Croazia e Romania.

Sulla base delle possibili opzioni e sulla base del lavoro svolto nell'ambito del progetto PSEFS, i tre possibili scenari che potrebbero influire sui matrimoni nel determinare la legge applicabile devono essere distinti a secondo del fatto che vi sia una cooperazione rafforzata: quando entrambe le parti sono cittadini dei Paesi di cui al Considerando 11; se solo uno dei partner o coniugi è cittadino di uno Stato che fa parte della cooperazione rafforzata e l'altro no; e se nessuna delle parti è cittadino di uno Stato soggetto a

cooperazione rafforzata, nel qual caso terremo conto del Regolamento Roma III e delle regole dello Stato applicabile.

Questo approccio apparentemente semplice contiene asimmetrie nell'ambito materiale e geografico dell'applicazione di entrambi i Regolamenti che dovranno essere chiarite in base al caso specifico.

INFORMAZIONE: Questa è una mappa interattiva in cui la selezione di due Paesi e due situazioni tra cui scegliere (matrimonio o unione registrata) fornisce informazioni generali sulla legge applicabile. Per la determinazione esatta della legge applicabile in ogni singolo caso, devono essere considerate numerose circostanze poiché il criterio della nazionalità non è sufficiente per la determinazione della legge applicabile in ogni caso. In caso di questioni legali, vi consigliamo di chiedere una consulenza professionale. La tassonomia permette la ricerca delle diverse tipologie di matrimoni misti e di famiglie transnazionali con persone provenienti da diversi paesi.

 LINK: <https://www.euro-family.eu/eu-database>

4. I coniugi o i futuri coniugi possono modificare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale? Esistono requisiti per la validità sostanziale degli accordi?

Sì, l'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio disciplina la libera scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, sebbene questa sia limitata a due opzioni (residenza e cittadinanza) e i suoi effetti possono essere estesi nell'ambito della concorrenza materiale con l'uniformità della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (art. 21 del Regolamento).

La scelta della legge applicabile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio si basa in primo luogo sulla legge dello Stato in cui i coniugi o i futuri coniugi, o uno di essi, hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo e, in caso contrario, sulla legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi o futuri coniugi al momento della conclusione dell'accordo.

I seguenti articoli aggiungono i requisiti per la validità formale della scelta della legge e dei contratti di matrimonio, insieme con la validità sostanziale degli accordi. In questo caso, si deve tenere presente che la valutazione dell'esistenza di un consenso è di competenza della legge del Paese in cui la persona ha la residenza abituale nel momento in cui l'autorità giurisdizionale si occupa della causa e che non è ragionevole determinare l'effetto del suo comportamento in conformità alla legge di cui al paragrafo 1, così come previsto dall'art. 24 del Regolamento che disciplina l'esistenza e la validità sostanziale di un accordo di scelta della legge.

Salvo diverso accordo dei coniugi, qualsiasi modifica della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi intervenuta durante il matrimonio ha effetto solo in futuro. Tuttavia, una modifica retroattiva della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2, se concordata dai coniugi, non pregiudica i diritti di terzi derivanti da tale legge.

5. Il Regolamento (UE) 2016/1103 stabilisce i requisiti per una validità dell'accordo sulla scelta di legge?

Sì, il Regolamento stabilisce requisiti di validità sostanziale, come menzionato nella precedente domanda, e di validità formale ai quali devono essere aggiunti, come vedremo di seguito, i requisiti per la sua formalizzazione stabiliti dalla legge del Paese di residenza.

I requisiti di formali per l'accordo da concludere in un documento separato o da includere come clausola in un accordo sul regime patrimoniale tra coniugi sono specificati nell'art. 23.1 del Regolamento

(UE) 2016/1103 che stabilisce che l'accordo deve essere espresso per iscritto (compresa la conclusione dell'accordo mediante comunicazioni elettroniche), datato e firmato da entrambe le parti. Si aggiungono poi tre requisiti formali che variano a seconda della situazione specifica che potrebbe sorgere:

- Quando l'accordo è concluso in uno Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale e tale Stato stabilisce requisiti formali supplementari per accordi matrimoniali, tali requisiti devono essere applicati.
- Se l'accordo è concluso con ciascun coniuge che abbia la residenza abituale in uno Stato membro diverso e che presenti requisiti formali diversi per gli accordi matrimoniali, l'accordo è formalmente valido se soddisfa i requisiti di una delle due leggi.
- Se alla data della conclusione dell'accordo solo uno dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e la legge di tale Stato stabilisce requisiti formali supplementari per gli accordi matrimoniali, tali requisiti devono essere applicati.

Non possono essere imposti requisiti supplementari quando i coniugi o i futuri coniugi non risiedono in nessuno dei Paesi partecipanti.

Infine, occorre aggiungere che la maggior parte degli Stati membri disciplina la libertà contrattuale nelle rispettive legislazioni nazionali non solo per quanto riguarda la legge applicabile, ma anche per quanto riguarda la scelta del regime economico o l'accordo sulla natura della proprietà. Tuttavia, vi sono alcune differenze per quanto riguarda la formalizzazione e il tempo di completamento dell'accordo. Così, Austria, Croazia, Germania, Spagna, Estonia, Francia, Grecia, Finlandia, Italia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Malta e Paesi Bassi, tra gli altri Stati, ammettono accordi in qualsiasi momento, a condizione che siano debitamente formalizzati davanti a un notaio e registrati in modo che siano efficaci nei confronti di terzi da quel momento in poi.

6. Quali sono gli effetti dell'accordo sulla legge applicabile e qual è l'ambito di applicazione di tale legge?

Il Regolamento (UE) 2016/1103 non prevede espressamente effetti specifici, ma in generale collega la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e ai suoi effetti.

D'altro canto, stabilisce l'ambito di applicazione, in senso positivo, in base all'accordo sulla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi disciplinato dall'art. 27, e in senso negativo, alla luce dei Considerando 20 e 21 che prevedono ambiti di esclusione nei quali non dovrà essere applicato.

Per quanto riguarda i possibili ambiti di applicazione, essi sono disciplinati nel modo seguente:

- a. la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio;
- b. il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
- c. la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell'altro coniuge;
- d. i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni;
- e. lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni;
- f. gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;
- g. la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale.

Sulla base di tale elenco, va ricordato che in base all'uniformità della legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi degli artt. 22 o 26, il Regolamento si applica a tutti i beni compresi in tali regimi, a prescindere dal luogo in cui si trovano e, quindi, il suo campo di applicazione può essere esteso.

In senso negativo o esclusivo, il Regolamento (UE) 2016/1103 non dovrebbe applicarsi, come indicato al Considerando 20, alle questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi (esclusi i poteri, i diritti e gli obblighi di cui all'art. 27(d)) o a questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento del matrimonio, che restano disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato (Considerando 21 del Regolamento).

7. Come incide sui diritti di terzi l'accordo sulla scelta della legge?

Entro il limite dell'efficacia retroattiva. In altri termini, l'accordo non incide sulle parti in misura pregiudizievole rispetto a precedenti accordi con terzi. Nei rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo, relativi agli effetti patrimoniali del regime patrimoniale tra coniugi (art. 27 *septies*), la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non può essere invocata da uno di essi nei confronti del terzo in una controversia tra il terzo e uno, o entrambi i coniugi, a meno che il terzo non ne sia a conoscenza o, agendo con la dovuta diligenza, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale legge. In altre parole, occorre garantire che l'accordo sia conforme alla buona fede.

A tal fine, l'art. 28 del Regolamento presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi¹⁶, se:

- a) la legge è la legge:
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo;
 - ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale;
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;
- b) uno dei coniugi ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione del regime patrimoniale tra coniugi prescritti dalla legge:
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo;
 - ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale;
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.

Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi rispetto al terzo sono disciplinati:

- a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo;
- b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

8. Negli Stati membri ciascuna autorità giurisdizionale è vincolata dall'accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103?

No, solo gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata dovranno stabilire la propria competenza internazionale conformemente alle norme del Regolamento (UE) 2016/1103. Ciò significa che negli Stati non partecipanti, la competenza internazionale spetterà alle rispettive autorità giurisdizionali e, di conseguenza, l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/1103 in relazione agli effetti di un accordo sulla scelta della legge applicabile non sarà garantita in base alle sue norme. Tuttavia, se l'accordo dovesse soddisfare i requisiti delle norme di diritto internazionale privato dello Stato che ha competenza internazionale, continuerebbe a produrre effetti validi.

¹⁶ Mota, H.: "La protección de terceros en el Reglamento (UE) 2016/1103" (Protection of Third Parties in the Regulation (UE) 2016/1103), in *Anuario Español De Derecho Internacional Privado*, vol. XVIII, 2018.

9. Qual è la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi in assenza della scelta delle parti?

Quella che risulta dall'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/1103, il quale si riferisce, in primo luogo, alla residenza comune dopo la celebrazione del matrimonio; in mancanza, alla cittadinanza comune (questa disposizione non si applica se al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi hanno più di una cittadinanza comune); e infine, al luogo comune con il quale si ha il più stretto legame al momento della celebrazione del matrimonio.

In via eccezionale, su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi sui regimi patrimoniali tra coniugi può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile in virtù della residenza comune dei coniugi si applichi se il richiedente dimostra che¹⁷:

- i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente più lungo rispetto allo Stato designato, e
- entrambi i coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

La legge di tale altro Stato si applica solo dal momento della conclusione del matrimonio, salvo disaccordo di uno dei coniugi. In quest'ultimo caso, la legge di suddetto Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale Stato e la sua applicazione non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il presente paragrafo non si applica se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

10 In assenza di un accordo sulla scelta, tutti i Paesi hanno un regime patrimoniale legale?

No, sebbene i Paesi che partecipano alla cooperazione rafforzata ne hanno uno, così come alcuni di quelli che non vi partecipano. La maggior parte dei Paesi, ma non tutti, hanno un regime patrimoniale tra coniugi applicabile in assenza di un accordo. A questo proposito, il Regno Unito non determina il regime patrimoniale in Inghilterra e nel Galles in quanto tale, ma lo fa in Scozia, poiché in assenza di accordo si applica la separazione dei beni.

Per quanto riguarda il regime patrimoniale applicabile in assenza di accordo, la tabella che segue mostra la ricchezza giuridica esistente in Europa: in assenza di accordo, 18 Paesi istituiscono una comunione di beni come regime legale applicabile; 5 Paesi prevedono la separazione dei beni; 1 Paese stabilisce la comunione di guadagni accumulati, che è simile alla separazione; 2 Stati deferiscono la comunione; e altri 2 sono plurilegislativi, poiché prevedono a seconda delle territorio o la separazione dei beni o non determinare affatto un regime patrimoniale. Si tratta della Spagna e del Regno Unito (sebbene quest'ultimo non sia più uno Stato membro, le relazioni personali e familiari dei suoi cittadini sono la ragione della sua inclusione).

In Spagna, l'esistenza delle diversità implica che la regolamentazione del regime patrimoniale tra coniugi avviene attraverso 7 diversi regolamenti civili, a seconda del territorio. Così, oltre al Codice Civile Spagnolo, ci sono sei Regioni con la propria legislazione civile: il che significa che la maggior parte del territorio ha il regime legale della comunione dei beni. Le eccezioni sono le Comunità Autonome della Catalogna e le Isole Baleari che prevedono la separazione dei beni; Navarra, dove il regime di conquista è simile a quello di una comunione dei beni ma con alcune differenze, come l'ordine di priorità per il pagamento dei crediti;

¹⁷ Pogorelčnik Vogrinc, N.: *Applicable Law in Matrimonial Property Regime*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 40, 2019, br. 3, 1075-1100. RADEMACHER, L.: *Changing the past: retroactive choice of law and the protection of third parties in the European regulations on patrimonial consequences of marriages and registered partnerships*, Madrid, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 10, 1/2018, pp. 7-18.

e Valencia, dove la legge 10/2007 del 31 maggio 2016 ha stabilito la separazione dei beni come regime patrimoniale legale in assenza di un accordo. Tuttavia, questa legge è stata dichiarata incostituzionale con la conseguenza che ora il regime legale di separazione dei beni è applicabile, in assenza di un accordo, solo ai matrimoni celebrati dal 1° luglio 2008 al 1° giugno 2016. Per i matrimoni conclusi al di fuori delle date di cui sopra (prima del 11/07/2008 e dopo il 1/07/2016), il regime legale applicabile è quello della comunità di beni.

11. Qual è il regime legale di proprietà matrimoniale in ogni Stato?

AUSTRIA	BELGIO	BULGARIA
Separazione dei beni – § 1233 e 1237 del ABGB	Comunione dei beni – Art. 1405 del Codice Civile	Comunione dei beni – Art. 18.2 FC
CROAZIA	CIPRO	REPUBBLICA CECA
Comunione dei beni – Artt. 34-39 della Legge sulla Famiglia	Separazione dei beni – Art. 13 della Legge 232/91	Comunione dei beni – Artt. 709, 710 e 3040 della Legge N. 89/2012 Coll.
DANIMARCA	ESTONIA	FINLANDIA
Comunione dei beni differita – Legge N. 56 sugli Effetti Legali del Matrimonio	Comunione dei beni: PKS § 25-39 Legge sul Diritto di Famiglia	Comunione dei beni differita: Sezione 34 della Legge sul Matrimonio
FRANCIA	GERMANIA	GRECIA
Comunione dei beni: Artt. 1400-1491 del Codice Civile	Comunione dei guadagni accumulati – § 1363 par. 2 BGB (Codice Civile Tedesco)	Separazione dei beni /partecipazione ai beni acquisiti (Artt. 1397-1402 HCC)
UNGHERIA	IRLANDA	ITALIA
Comunione dei beni: Artt. 4:34 (2) e 4:35 (1) del Codice Civile	Separazione dei beni con la possibilità di rivendicare il diritto su alcuni o tutti i beni detenuti legalmente dall'altro coniuge – Sezione 16 (5) della Legge sul Diritto di Famiglia del 1995 e Sezione 20 (5) della Legge sul Diritto di Famiglia (Divorzio) del 1996.	Comunione dei beni: Art. 159 e Art. 177 del Codice Civile
LETTONIA	LITUANIA	LUSSEMBURGO
Comunione dei beni: Artt. 89-113 della Legge Civile	Comunione dei beni: Art. 89 <i>et seq.</i> del Codice Civile	Comunione dei beni: Art. 1400-1535 del Codice Civile
MALTA	PAESE BASSI	POLONIA
Comunione dei beni: Art. 1316 del Codice Civile	- Comunione dei beni per i matrimoni conclusi prima del 1° gennaio 2018: Art. 1:94 paragrafo 1 del Codice Civile. - Comunione dei beni limitata per matrimoni successive alla data del 1° gennaio 2018: Art. 1:94 del Codice civile	Comunione dei beni: Art. 31 paragrafo 1 del Codice di Famiglia e di Tutela
PORTOGALLO	ROMANIA	SLOVACCHIA
Comunione dei beni: Art. 1721 del Codice Civile	Comunione dei beni: Artt. 339-359 del Codice Civile	Comunione dei beni – Comproprietà indivisa del coniuge: Artt. 143–150 del Codice Civile

SLOVENIA	SPAGNA
Comunione dei beni – DZ § 66-67 del Codice di Famiglia	<p>STATO PLURILEGISLATIVO. In base al territorio: Andalusia, Isole Canarie, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla e León, Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Asturias</p> <p>Comunione dei beni: Artt. 1344 ss del Codice Civile Spagnolo Aragona</p> <p>Comunione dei beni: Decreto Legislativo 1/2011 del 22 Marzo, Art. 193 Isole Baleari</p> <p>Separazione dei beni: Decreto Legislativo 79/1990 del 6 Settembre. Art. 3 Catalogna</p> <p>Separazione dei beni: Capitolo I (Sezione seconda) e II del Titolo III della Legge 25/2010, del 29 luglio, del secondo libro del Codice Civile, Artt. 232.1-232.1.2 Galizia</p> <p>Comunione dei beni: Legge 2/2006 del 14 giugno, Codice Civile di Galizia. Titolo IX Navarra</p> <p>Regime di conquista: simile alla comunione dei beni – Legge 82 Compilazione del 1973, modificata dalla Legge del 1987 Paesi Baschi</p> <p>Comunione dei beni: Legge 5/2015 del 25 giugno Comunità Valenziana</p> <p>Separazione dei beni: Legge 10/2007 sul regime patrimoniale tra coniugi. Questa legge è stata dichiarata incostituzionale il 31 maggio 2016. Si applica dal 1° luglio 2008 fino al 1° giugno 2016. Al di fuori di questo periodo: comunione dei beni in base al Codice Civile Spagnolo</p>
REGNO UNITO*	SVEZIA
<p>Inghilterra/Galles Nessun regime patrimoniale legale in quanto tale. Vigé la separazione dei beni a secondo dei casi.</p> <p>Scozia Separazione dei beni: Art. 24 della Legge Scozzese sulla Famiglia del 1985</p> <p>Irlanda del Nord Sezione 25 della Legge sulle Cause Matrimoniali del 1973 e successive modifiche (in particolare, vedi il caso <i>Xydias v Xydias</i> [1999] 2 All ER 386, per Thorpe LJ at 394.)</p>	Comunione dei beni differita: Art. (1987:230) del Codice sul Matrimonio (ÄktB)

Nota: La tabella è stata preparata dall'autore.

* Anche se il Regno Unito non è attualmente un Paese membro, esistono relazioni coniugali che lo coinvolgono e a sostegno di queste coppie, si è deciso di includerlo nella tabella.

12. In ciascun Stato, quali sono le opzioni ulteriori rispetto al regime patrimoniale legale tra cui i coniugi o i futuri coniugi possono scegliere?

AUSTRIA	BELGIO	BULGARIA
- Comunione dei beni che può essere <i>inter vivos</i> o <i>mortis causa</i> . §§ 1217 <i>et seq.</i> del ABGB	- Separazione dei beni: Art. 1466 <i>et seq.</i> del Codice Civile; - Comunione dei beni universale: Art. 1454 <i>et seq.</i> del Codice Civile.	- Comunione dei beni: Art. 18 del Codice della Famiglia; - Separazione dei beni: Art. 33 del Codice della Famiglia - Regime contrattuale (dal 2009): Art. 38 del Codice della Famiglia
CROAZIA	CIPRO	REPUBBLICA CECA
Vigé la libertà di scelta del regime patrimoniale tra coniugi: Artt. 40-42 della Legge sulla Famiglia	In base al diritto del Cipro, gli accordi matrimoniali in termini di accordi prematrimoniali tra coniugi non sono validi, o comunque non vincolanti: Sezione 14 della Legge 232/9	- Comunione dei beni: Art. 709 <i>et seqq.</i> Legge N. 89/2012 Coll. - Regime contrattuale: separazione dei beni, Artt. 729 <i>et seqq.</i> - Regime basato sulla decisione giudiziale: Artt. 724-728

DANIMARCA	ESTONIA	FINLANDIA
- Separazione dei beni: § 28 a), b) e § 30 della Legge sugli Effetti Legali del Matrimonio	- Comunione dei guadagni accumulati: PKS § 40-56 della Legge sul Diritto di Famiglia; - Separazione dei beni: PKS § 57-58 della Legge sul Diritto di Famiglia	I coniugi o futuri coniugi possono escludere dal campo di applicazione del diritto coniugale qualsiasi bene che uno di loro già possiede o acquisisce successivamente: Sezione 41 della Legge sul Diritto Matrimoniale
FRANCIA	GERMANIA	GRECIA
- Comunione convenzionale: Art. 1497 <i>et seqq.</i> del Codice Civile; - Separazione dei beni: Art. 1536 <i>et seqq.</i> del Codice Civile; - Partecipazione ai beni acquisiti: Art. 1569 <i>et seqq.</i> del Codice Civile	- Separazione dei beni: § 1414 del BGB; - Comunione totale dei beni: § 1415 <i>et seqq.</i> del BGB; - Il regime patrimoniale Franco-Tedesco di una comunione facoltativa dei guadagni maturati: §§ 1519 <i>et seqq.</i> del BGB	- Comunione dei beni: Artt. 1403-1415 del Codice Civile
UNGHERIA	IRLANDA	ITALIA
- Regime di acquisizione dei beni coniugali: Art. 4:34 (1) dell'Atto V del 2013 del Codice Civile; - Separazione dei beni: Artt. 4:69-4:73 del Codice Civile. NOTA: Tuttavia, non è obbligatorio scegliere uno dei sistemi nel contratto matrimoniale.	Il principio della comunione dei beni non si applica secondo il diritto Irlandese. I coniugi non hanno la possibilità di scegliere il regime patrimoniale. Tutti gli accordi matrimoniali sono conclusi alla luce delle leggi vigenti e non possono essere considerati assolutamente vincolanti per le parti in quanto restano soggetti all'approvazione/modifica da parte delle autorità giurisdizionali Irlandesi - Sezione 16(5) della Legge sulla Famiglia e Sezione 20(5) della Legge sulla Famiglia (Divorzio) 1996, inoltre, l'impatto dell'ordinanza sulla separazione/divorzio Sezione 16(2)(a) - (1) Legge sulla Famiglia 1995 e Sezione 20(2)(a) - (1) della Legge sulla Famiglia (Divorzio) 1996	- Separazione dei beni: Art. 215 <i>et seq.</i> del Codice Civile; - Comunione convenzionale: Art. 210 <i>et seq.</i> del Codice Civile; - Il "fondo patrimoniale", si tratta di un fondo composto dai beni destinati ai bisogni della famiglia: Art. 167 del Codice Civile
LETTONIA	LITUANIA	LUSSEMBURGO
- Separazione dei beni: Art. 116 <i>et seq.</i> del Codice Civile - Comunione convenzionale: gli sposi acquistano i beni con i fondi comuni e tali beni saranno sottoposti alla comunione: Artt. 89-110 del Codice Civile	- Regime legale obbligatorio: Artt. 3.87-3.100 del Codice Civile; - Regime legale contrattuale: Artt. 3.101-3.115 del Codice civile	- Comunione dei beni convenzionale: Artt. 1427-1526 del Codice Civile; - Separazione dei beni: Artt. 1536-1568 del Codice Civile; - Partecipazione agli acquisti: Artt. 1569-1581 del Codice Civile.
MALTA	PAESI BASSI	POLONIA
- Comunione dei beni: Art. 1316 del Codice Civile; - Comunione dei beni residuali in virtù dell'amministrazione separata: Artt. 1338-1345 del Codice Civile	Dal 2012, la legge non prevede più la scelta del regime legale: vige la libertà contrattuale e i coniugi possono adattare il proprio regime	- Comunione dei beni: Art. 48 del Codice Civile; - Regime patrimoniale contrattuale (con la possibilità di estendere o limitare la comunione legale dei beni): Art. 49 del Codice Civile; - Separazione dei beni: Art. 51 <i>et seq.</i> del Codice Civile; - Separazione dei beni con la distribuzione dei guadagni maturati: Art. 51 del Codice Civile
PORTOGALLO	ROMANIA	SLOVACCHIA
- Comunione generale dei beni: Art. 1717 del Codice Civile; - Separazione dei beni: Art. 1767 del Codice Civile; - La libertà di concludere accordi prematrimoniali consente la creazione di regimi atipici basati su tali accordi	- Comunione dei beni: Artt. 307-327 del Codice Civile; - Separazione dei beni: Art. 360 <i>et seq.</i> del Codice Civile; - Comunione convenzionale: Artt. 366 <i>et seq.</i> del Codice Civile	Gli accordi sono limitati dalla legge ma è possibile: - estendere o restringere la portata della comproprietà indivisa determinata; - modificare le norme di amministrazione dei beni - differire l'instaurazione di una comproprietà indivisa fino alla cessazione del matrimonio

SLOVENIA	SPAGNA – (Stato plurilegislativo)
<p>I coniugi sono liberi a determinare il loro regime patrimoniale e non sono limitati dai modelli previsti dalla Legge (Art. 85 del Codice di Famiglia)</p> <p>- Comunione dei beni – DZ § 66 Codice di Famiglia</p> <p>- Separazione dei beni DZ 77 § 2) Codice di Famiglia</p>	<p>Andalusia, Isole Canarie, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla e León, Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Asturias e Valencia.</p> <p>Contratto matrimoniale – Art. 1315 del Codice Civile Spagnolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunione dei beni: Art. 1316 <i>et seq.</i> del Codice Civile Spagnolo; - Separazione dei beni: Art. 1435 <i>et seq.</i> del Codice Civile Spagnolo; - Sistema di partecipazione: Art. 1411 <i>et seq.</i> del Codice Civile Spagnolo. <p>Aragona</p> <p>Comunione dei beni: Decreto Legislativo 1/2011 del 22 Marzo, 203 <i>et seq.</i></p> <p>Isole Baleari</p> <p>Separazione dei beni: Decreto Legislativo 79/1990 del 6 Settembre, Art. 3</p> <p>Catalogna</p> <p>Regime di partecipazione: Artt. 232.13-232.17 Libro secondo del Codice Civile;</p> <p>Comunione dei beni: Artt. 232.30 <i>et seq.</i>;</p> <p>Altri regimi: Associazione con acquisti e miglioramenti (in Tarragona) Artt. 232-25 <i>et seq.</i>; accordo o il patto metà-per-metà (in Tortosa) Artt. 232-28; patto sulla metà del guadagno (in Valle de Arán): Artt. 232-39.</p> <p>Galizia</p> <p>Disposizioni relative al regime familiare patrimoniale e successorio: Art. 174 Legge 2/2006 del 14 Giugno, Codice Civile di Galizia</p> <p>Navarra</p> <p>Comunione universale: Legge 101 <i>et seq.</i> Raccolta di Navarra</p> <p>Separazione dei beni: Legge 103 <i>et seq.</i> Raccolta di Navarra</p> <p>Paesi Baschi</p> <p>Separazione dei beni: Codice Civile Spagnolo;</p> <p>Partecipazione: Codice Civile Spagnolo.</p>
REGNO UNITO – (Stato plurilegislativo)*	SVEZIA
<p>Inghilterra/Galles/ Irlanda del Nord</p> <p>Non ci sono regimi patrimoniali in quanto tali</p> <p>Scozia</p> <p>Scozia ha un sistema di proprietà separato. La regola generale è che il matrimonio non influisce sulla proprietà (Art. 24 della Legge sul Diritto di Famiglia del 1985)</p>	<p>Non esiste un regime alternativo ma è possibile cambiare la natura della proprietà dei beni, coniugale o separata (ÅktB Capitolo 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente ai doni tra coniugi (ÅktB Capitolo 8 (1936:83)) - relativamente alla divisione dei beni durante il matrimonio (ÅktB 9:1 e 9:2) - mediante accordo sulla divisione dei beni in caso di divorzio (ÅktB 9:13)

Nota: La tabella è stata preparata dall'autore.

* Anche se il Regno Unito non è attualmente un Paese membro, esistono relazioni coniugali che lo coinvolgono e a sostegno di queste coppie, si è deciso di includerlo nella tabella.

IV. MODELLI CONTRATTUALI

- ☞ ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE TRA CONIUGI O FUTURI CONIUGI DAVANTI AL NOTAIO/AVVOCATO
- ☞ ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE ALL'INTERNO DELL'ACCORDO MATRIMONIALE: MODELLO DI ACCORDO SUL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI O DEI FUTURI CONIUGI
- ☞ LEGGE APPLICABILE IN BASE ALLA RESIDENZA ABITUALE IN UNO STATO MEMBRO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO MATRIMONIALE
- ☞ SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE GIUDIZIALE O ALLA PROCEDURA DI DIVORZIO (COMPETENZA A PRONUNCIARSI SU QUESTIONI RELATIVE AI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI DERIVANTI DA TALE DOMANDA: MATRIMONI CELEBRATI PRIMA DEL 29 GENNAIO 2019)

- ☞ SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI MATRIMONI CONCLUSI PRIMA DEL 29 GENNAIO 2019
- ☞ SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI BENI CONIUGALI IN CASO DI CONTENZIOSO SULLA SEPARAZIONE PERSONALE O DI DIVORZIO

CAPITOLO 2

LE UNIONI REGISTRATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1104

FILIP DOUGAN E JERCA KRAMBERGER ŠKERL

Università di Ljubljana-Slovenia

I. INTRODUZIONE

Il 24 giugno 2016, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il *Regolamento (UE) 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate* (da qui in avanti Regolamento (UE) 2016/1104).

Il Regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate; esso cioè, pone le regole relative ai rapporti patrimoniali delle coppie (fra di loro e con i terzi) che sono il risultato della registrazione della loro unione o del loro scioglimento (art. 1 e art. 3(1)(b) del Regolamento (UE) 2016/1104)¹⁸.

Si noti come il Regolamento (UE) 2016/1104 si applica solo in materia di effetti patrimoniali nascenti dalle unioni (fra persone di sesso opposto o dello stesso sesso) che sono state **registrate**. Esso non si applica in materia di effetti patrimoniali per le unioni che non sono state registrate (coppie di fatto) o di effetti patrimoniali derivanti dal matrimonio.¹⁹

Il suo scopo materiale esclude anche le questioni relative all'esistenza, alla validità o al riconoscimento di un'unione registrata e quelle relative alle obbligazioni alimentari, alla successione a causa di morte del partner, alla sicurezza sociale, etc.

L'applicazione del Regolamento (UE) 2016/1104 è significativamente limitata dal fatto che questo è stato adottato solo tramite la cooperazione rafforzata fra 18 Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia (da qui in avanti Stati membri partecipanti). Tutti gli altri Stati membri continuano ad applicare le proprie norme nazionali di diritto internazionale privato.

Il Regolamento (UE) 2016/1104 si applica alle tre questioni centrali del diritto internazionale privato. Esso include regole sulla competenza (universale) internazionale e regole sulla legge applicabile in ordine al riconoscimento ed alla esecutività delle sentenze di altri Stati membri. Inoltre, il Regolamento in esame permette alle coppie registrate di esercitare la propria autonomia per concludere specifici accordi relativi agli effetti patrimoniali della loro unione. Pertanto, le coppie registrate possono concludere (1) *accordi in materia di competenza*, (2) *accordi sulla legge applicabile* e/o (3) *convenzioni patrimoniali*.

Con riguardo alla loro autonomia, le coppie registrate devono prestare particolare attenzione all'ambito temporale di applicazione del Regolamento (UE) 2016/1104. Le sue regole sulla competenza infatti sono

¹⁸ OJ L 183, 8 luglio 2016, p. 30.

¹⁹ Si veda: Dougan, F.: *Nova evropska pravila o pristojnosti, pravu, ki se uporablja ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoženjskih razmerij parvo*. In: Galič, A., Kramberger Škerl, J. (a cura di): *Liber Amicorum Dragica Wedam Lukić*. Pravna fakulteta. Ljubljana. 2019, p. 236–237.

applicabili solo nel contenzioso istruito **il 29 gennaio 2019, o successivamente**. Se l'*accordo sulla scelta del foro* è stato concluso prima di quella data, la sua validità sarà valutata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1104. Infatti, le regole sulla legge applicabile (fra cui anche le regole relative agli *accordi sulla legge applicabile e le convenzioni patrimoniali* tra le coppie registrate) si applicano solo alle coppie che hanno registrato la propria unione o che hanno specificato la legge applicabile **il 29 gennaio 2019, o successivamente**. In virtù di questa regola possono verificarsi 4 situazioni possibili:

- (1) L'unione è stata registrata e l'*accordo sulla legge applicabile* è stato concluso **prima del 29 gennaio 2019**: si applicheranno le regole interne di diritto internazionale privato;
- (2) L'unione è stata registrata **prima del 29 gennaio 2019**, ma l'*accordo sulla legge applicabile* è stato concluso **il 29 gennaio 2019, o successivamente**: le autorità giurisdizionali dovranno tenere in conto l'*accordo sulla scelta della legge applicabile*, che è stato concluso validamente, in accordo con il Regolamento (UE) 2016/1104. Tuttavia, se l'*accordo sulla scelta della legge applicabile* non è valido, le autorità giurisdizionali dovranno applicare le leggi nazionali sulla legge applicabile in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
- (3) L'unione è stata registrata **il 29 gennaio 2019, o successivamente**, ma l'*accordo sulla scelta della legge applicabile* è stato concluso **prima del 29 gennaio 2019**: le autorità giurisdizionali dovranno applicare il Regolamento (UE) 2016/1104 e tenere in conto l'*accordo sulla scelta della legge applicabile* che adempia ai suoi requisiti; o
- (4) L'unione è stata registrata e l'*accordo sulla scelta della legge applicabile* è stato concluso **il 29 gennaio 2019, o successivamente**: si applica il Regolamento (UE) 2016/1104.²⁰

II. LINEE GUIDA SUGLI ACCORDI SULL'ELEZIONE DEL FORO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1104

1. È possibile scegliere la competenza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1104?

Sì, l'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104 permette alle parti di stipulare un **accordo mediante il quale possono scegliere un'autorità giurisdizionale di uno Stato Membro, la quale avrà giurisdizione esclusiva in materia di effetti patrimoniali sulla loro unione registrata**.

2. Le parti possono scegliere l'autorità giurisdizionale di qualsiasi Stato?

No, ai sensi del Regolamento la scelta riguardo alla competenza è limitata ai soli 18 Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata. Per l'*accordo sulla scelta del foro*, questa deve essere valutata in virtù delle norme del Regolamento e, quindi, possono essere scelte solo le autorità giurisdizionali degli Stati membri che hanno aderito allo stesso.

Si aggiunga inoltre che l'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104 sancisce che le parti possono scegliere le autorità giurisdizionali di uno Stato membro

- (1) il cui diritto è applicabile in virtù di un valido accordo circa la legge da applicare ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104 o
- (2) il cui diritto è applicabile ai sensi dell'art. 26(1) del Regolamento (UE) 2016/1104 (*Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti*), per es., la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.²¹

²⁰ Cfr. In materia di Regolamento (UE) 2016/1103: Andrae, M.: Internationales Familienrecht. Nomos. Baden Baden. 2019, p. 286.

²¹ Bisogna rilevare che, per motivi sconosciuti, l'art. 7 menziona anche una terza opzione che, però, è identica alla seconda opzione, per es. la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita. L'art. 26(1) del Regolamento (UE) 2016/1104 puntualizza proprio la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

3. Cosa succede se le parti optano per la competenza di uno Stato che non è parte del Regolamento?

In questi casi, gli effetti della loro scelta non saranno garantiti (e tutelati) dal Regolamento. Tuttavia, una scelta siffatta può avere una valenza se conclusa in coerenza con le regole nazionali di diritto internazionale privato dello Stato adito e per ciò rispettate dalle Corti territoriali designate.

4. Le parti quando possono concludere l'accordo sulla scelta del foro?

L'accordo sulla scelta del foro può essere concluso **prima o dopo che sia sorta una lite**, o anche **prima che l'unione sia registrata**.

Gli *accordi sulla scelta del foro* conclusi prima dell'entrata in vigore del Regolamento il 29 gennaio 2019 saranno disciplinati ai sensi del Regolamento se sarà iniziata una controversia dopo quella data.

L'accordo può essere anche concluso "tacitamente" all'inizio della controversia tramite la **comparsa del convenuto** presso una autorità giurisdizionale nella quale l'attore ha avviato la causa (art. 8), prevedendo così che l'autorità giurisdizionale può anche essere scelta da un espresso accordo sulla competenza (art. 7).

5. Vi sono alcuni vincoli circa la forma che l'accordo sulla scelta del foro deve avere?

L'accordo sulla scelta del foro può essere redatto su un **documento separato** oppure essere incluso in una **clausola dell'accordo relativo alla materia patrimoniale di un'unione registrata**.

L'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104 sancisce alcuni requisiti di forma speciali per la validità. Un *accordo sulla scelta del foro* deve essere **scritto, datato e firmato** dalle parti. L'accordo sull'elezione del foro è idoneo a produrre i suoi effetti anche se concluso tramite **mezzo di comunicazione elettronico che consenta una registrazione durevole dello stesso**. Anche in tal caso, però, questo deve essere datato e firmato (o a mano o tramite firma certificata).²²

I requisiti per la validità formale sono regolati esaurientemente, **pertanto non sono richieste ulteriori formalità imposte ai sensi della *lex fori***.²³

Da ultimo, la competenza può anche essere scelta tramite **la comparsa stessa del convenuto (*prorogatio tacita, submissio*)** (art. 8). In pratica, ciò fa sì che l'attore possa avviare il giudizio di fronte ad un'autorità giurisdizionale non competente ed il convenuto costituendosi non eccepisca il difetto di competenza (dopo essere stato però informato di tale possibilità). In questo caso la competenza può essere incardinata sulla comparsa del convenuto solo se l'autorità giurisdizionale sarebbe potuta essere scelta dalle parti tramite un espresso *accordo sulla scelta del foro*.

6. Le autorità giurisdizionali seguiranno sempre la volontà delle parti?

No. Nel caso (piuttosto frequente) di procedimenti connessi, un altrettanto valido *accordo sulla scelta del foro* può non produrre effetto.

Dovrebbe, tuttavia, essere notato come la normativa speciale di cui all'art. 4 e 5 si applica solo se tali procedimenti connessi erano stati istituiti in uno degli Stati membri partecipanti. Quando i procedimenti connessi relativi alla successione dopo la morte del partner o concernenti lo scioglimento o l'annullamento

²² Cfr. Regolamento (UE) 2016/1103: Bergquist, U., Damascelli, D. [et al.]: The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property. Oxford University Press. Oxford. 2019, pp. 65, 66

²³ Ibid., p. 65.

dell'unione sono stati istituiti in altri Stati, *l'accordo sulla scelta del foro* non sarà senza effetti: questo sarà comunque valida fra le parti, così come fra le autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti.

6.1. *La morte di uno dei partner - prevale la giurisdizione a cui soggiace il Regolamento Successorio*

In primis, la scelta circa la competenza non verrà attuata dalle autorità giurisdizionali nei casi ricompresi all'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/1104 (*Competenza in caso di morte di un partner*).

In tali casi, il coordinamento tra procedimenti connessi ha la precedenza e la competenza a decidere delle questioni inerenti gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sarà quella dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha la competenza in materie connesse alla successione, ai sensi del Regolamento (UE) 650/2012 (a dispetto delle valide scelte circa gli accordi sulla competenza di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104).²⁴

6.2. *Scioglimento o annullamento dell'unione registrata - la possibilità di adire l'autorità giurisdizionale competente per lo scioglimento o l'annullamento*

Sono previste limitazioni all'efficacia di un accordo sull'elezione del foro in relazione all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/1104 (*Competenza in caso di scioglimento o annullamento*).

Quando l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita per pronunciarsi sullo scioglimento o sull'annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro saranno altresì competenti a pronunciarsi sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata derivanti dal suo scioglimento o annullamento. Tuttavia, per realizzare tale coordinamento delle competenze tra le cause connesse, le parti devono **accettarlo**.

Tale accordo potrebbe essere raggiunto quando l'autorità sia già stata adita in merito allo scioglimento o all'annullamento di un'unione o prima di tale data. In quest'ultimo caso e ai sensi dell'art. 5 (2) del Regolamento (UE) 2016/1104 l'accordo deve essere in linea con i requisiti formali²⁵ di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104. In caso le parti non raggiungano un accordo, un *accordo sulla scelta del foro* validamente concluso in precedenza vincola le parti e le autorità giurisdizionali.²⁶

7. **Qual è (se sussiste) il rapporto tra la legge applicabile e l'autorità giurisdizionale competente?**

In linea di principio, le questioni relative al diritto applicabile e all'autorità giurisdizionale competente sono due questioni diverse e l'autorità giurisdizionale di uno Stato può essere adita per applicare la legge di un altro Stato. Tuttavia, la coincidenza del *forum* e della *lex* (in tedesco: *Gleichlauf*) è spesso auspicabile, dal momento che questo semplifica i procedimenti e può ridurre i costi e la durata degli stessi.

Il Regolamento (UE) 2016/1104 mira a raggiungere il coordinamento tra giurisdizione internazionale e diritto applicabile.²⁷ Ciò promuove pertanto l'autonomia delle parti, che consente alle autorità giurisdizionali competenti di applicare il loro diritto nazionale. Tale coordinamento è volto ad agevolare i procedimenti.

24 Cfr. relativamente al Regolamento (UE) 2016/1103: Dougan, F.: Matrimonial Property and Succession – The Interplay of Matrimonial Property Regimes Regulation and Succession Regulation. In: Kramberger Škerl, J., Ruggeri, L., Viterbo, F. (a cura di): Case Studies and Best Practices Analysis to Enhance EU Family and Succession Law. Working paper. University of Camerino. Camerino. 2019, pp. 79–80.

25 L'art. 5(2) fa in generale riferimento ai requisiti di cui all'art. 7. Tuttavia, è illogico e discordante rispetto a quanto statuito parallelamente dal Regolamento (UE) 2016/1103 che, accanto ai requisiti formali di cui all'art. 7(2), richiede che anche i requisiti di cui all'art. 7(1) siano rispettati. Perciò, gli autori ritengono che gli accordi di cui all'art. 5(2) debbano (soltanto) essere in linea con i requisiti formali richiesti dall'art. 7(2).

26 Cfr. in merito al Regolamento (UE) 2016/1103: Andrae, M.: Internationales Familienrecht. Nomos. Baden Baden. 2019, p. 279.

27 Cfr. in merito al Regolamento (UE) 2016/1103: Pogorelčnik Vogrinc, N.: Mednarodna pristojnost v sporih glede premoženjskih razmerij med zakonca. In: Podjetje in delo. Vol. 46 (2020). No. 1, p. 198.

Tuttavia, il coordinamento non è garantito in tutti i casi. Se le parti designano la legge applicabile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104, esse possono ancora concludere *un accordo di scelta della competenza* che conceda la competenza esclusiva all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in base al cui diritto è stata creata l'unione registrata. Ciò potrebbe portare a una disconnessione tra *forum* e *lex*, dal momento che l'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104 prevede vari fattori di collegamento²⁸, ma può in alcuni casi servire meglio gli interessi delle parti ed eventualmente anche dell'autorità giurisdizionale competente.

Inoltre, a causa del principio di applicazione universale (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/1104), è possibile per i partner designare come applicabile la legge di uno Stato terzo.²⁹ In tali casi, le autorità giurisdizionali di tale Stato non possono essere validamente designate come competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1104 in quanto tale Stato non è vincolato dal Regolamento. Tuttavia, un *accordo sulla scelta del foro* può ancora essere validamente concluso conformemente alle norme nazionali di diritto internazionale privato di tale Stato.

8. È possibile scegliere una determinata autorità giurisdizionale in uno degli Stati oppure solo, in generale, l'autorità giurisdizionale di uno Stato?

L'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104 si riferisce solo alla competenza internazionale. Pertanto, è consentito alle parti di convenire validamente sulla competenza dell'autorità giurisdizionale di uno Stato in generale, ma non sulla competenza per territorio di un'autorità giurisdizionale all'interno di tale Stato.³⁰ La competenza per territorio è designata dalla procedura civile nazionale dello Stato designato, che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, consentirà una scelta dell'autorità giurisdizionale all'interno dello Stato adito.

9. Il Regolamento (UE) 2016/1104 disciplina la validità sostanziale dell'accordo sulla scelta del foro?

Parzialmente. Come accennato in precedenza, esso designa un elenco di autorità giurisdizionali che le parti possono scegliere. Tuttavia, non affronta le questioni di interpretazione, i difetti di consenso e le altre questioni sostanziali. Contrariamente agli *accordi sulla legge da applicare*, laddove il Regolamento prevede una norma di conflitto di leggi per quanto riguarda la validità materiale (art. 24), il Regolamento purtroppo non prevede tale norma per quanto riguarda la validità materiale degli accordi sulla scelta della competenza (ad esempio art. 25(1) del Regolamento (UE) 1215/2012). La dottrina è divisa per quanto riguarda la soluzione di questo problema: alcuni ritengono che la validità sostanziale dovrebbe essere disciplinata dalla legge applicabile, ai sensi del Regolamento, alla decisione sui rapporti patrimoniali³¹; altri invece ritengono che questa debba essere la legge dello Stato dell'autorità giurisdizionale competente (comprese le norme nazionali in materia di conflitto di leggi)³². Gli autori ritengono che la seconda impostazione dottrinale sia più convincente per quanto riguarda sia la validità, sia l'interpretazione coerente delle norme di diritto internazionale privato dell'Unione europea.

²⁸ Gli autori ritengono che il partner possa scegliere l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui l'unione è stata registrata (anche se hanno anche concluso un accordo di scelta della legge applicabile). Cfr. per quanto riguarda il Regolamento (UE) 2016/1103: Bergquist, U., Damascelli, D. [et al.]: *The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property*. Oxford University Press. Oxford. 2019, pag. 279.

²⁹ In relazione al Regolamento (UE) 2016/1104, gli Stati terzi sono entrambi Stati membri, che non partecipano alla cooperazione rafforzata, nonché Stati non membri dell'Unione europea.

³⁰ Cfr. in proposito il Regolamento (UE) 2016/1103: Bergquist, U., Damascelli, D. [et al.]: *The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property*. Oxford University Press. Oxford. 2019, p. 65.

³¹ Ibidem

³² Cfr. in proposito il Regolamento (UE) 2016/1103: Andrae, M.: *Internationales Familienrecht*. Nomos. Baden Baden. 2019, p. 278.

III. MODELLI CONTRATTUALI

- ☞ ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO TRA PARTNER LA CUI UNIONE E' REGISTRATA
- ☞ ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO DI UN'UNIONE CHE DEVE ANCORA ESSERE REGISTRATA

IV. LINEE GUIDA SUGLI ACCORDI SULLA LEGGE DA APPLICARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1104

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1104 è possibile scegliere la legge da applicare (circa gli effetti patrimoniali dell'unione registrata)?

Sì. Ai sensi dell'**art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104**, i partner possono concludere un accordo con il quale scelgono la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata. La possibilità di concludere un *accordo sulla scelta della legge da applicare* non è limitata ai partner che registrano le loro unioni negli Stati membri partecipanti.

In mancanza di scelta, la legge applicabile è determinata ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/1104.

2. Le parti possono scegliere la legge di ogni Stato? Cosa succede se scelgono di applicare la legge di uno Stato non firmatario del Regolamento?

In generale, **l'art. 20 del Regolamento (UE) 2016/1104** permette alle autorità giurisdizionali di applicare la legge **di ogni Stato** che è stata ritenuta applicabile, anche se è la legge di uno Stato, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno della legge di uno Stato membro partecipante (principio di applicazione universale). Tuttavia, **l'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104** stabilisce alcune ulteriori limitazioni.

In primo luogo, i partner possono scegliere solo la legge di uno Stato che attribuisce gli effetti patrimoniali all'istituzione dell'unione registrata. Ciò si rende necessario in quanto la legge di alcuni Stati non disciplina le unioni registrate e pertanto non prevede effetti patrimoniali per tali unioni. Le parti devono inoltre prestare particolare attenzione nella scelta della legge applicabile, in quanto la legge di alcuni Stati potrebbe consentire solo unioni registrate dello stesso sesso; pertanto, non saranno previsti effetti patrimoniali per unioni registrate di sesso diverso (e viceversa).

In secondo luogo, le parti possono scegliere solo tra le seguenti leggi (in quanto attribuiscono effetti patrimoniali alle unioni registrate):

1. la legge dello Stato in cui i partner (o i futuri partner) o uno di essi hanno la **residenza abituale** al momento della conclusione dell'accordo;
2. la legge di uno Stato di cui uno dei partner (o il futuro partner) ha la **nazionalità** al momento della conclusione dell'accordo; oppure
3. la legge dello Stato in base alla cui legge **è stata registrata l'unione**.

Pertanto, i partner sono limitati alle leggi degli Stati con i quali sono strettamente connessi. Può trattarsi della legge di uno Stato membro partecipante o della legge di qualsiasi altro Stato (purché siano soddisfatti i criteri di cui sopra).

3. Tutte le autorità giurisdizionali sono vincolate dall'accordo sulla scelta della legge stipulato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1104?

No. Solo le autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti sono vincolate da un *accordo sulla scelta della legge da applicare* stipulato conformemente al Regolamento (UE) 2016/1104. Pertanto, affinché tale accordo sulla scelta della legge da applicare sia efficace, una delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante dovrà stabilire la propria competenza internazionale ai sensi delle norme del Regolamento (UE) 2016/1104.

Se la competenza internazionale spetta alle autorità giurisdizionali degli Stati non partecipanti non sono garantiti gli effetti di un *accordo sulla scelta della legge da applicare* (anche se) stipulato in conformità al Regolamento (UE) 2016/1104. Tale accordo, tuttavia, potrebbe ancora produrre effetti se soddisfa i requisiti del diritto internazionale privato dello Stato che ha competenza internazionale.

4. Le parti quando possono concludere un accordo sulla scelta della legge da applicare? Le parti possono in seguito modificare il loro accordo?

Le parti possono concludere un *accordo sulla scelta della legge da applicare* **prima o dopo** aver registrato la loro unione. Se i partner concludono un *accordo sulla scelta della legge da applicare* dopo aver registrato la loro unione, la legge scelta si applica solo in prospettiva (a meno che i partner non concordino esplicitamente di attribuire allo stesso effetti retroattivi).³³

Le parti possono anche modificare il loro accordo e scegliere un'altra legge come applicabile. Tale modifica della legge applicabile avrà anche effetti futuri a meno che i partner non convengano diversamente³⁴.

Se i partner modificano la legge applicabile con effetti retroattivi, tale modifica della legge applicabile può non incidere negativamente sui diritti dei terzi (art. 22(3) del Regolamento (UE) 2016/1104). Per maggiori informazioni sui diritti di terzi si rimanda alla risposta alla domanda 8.

5. Esistono requisiti per la forma dell'accordo sulla scelta della legge?

L'*accordo sulla scelta della legge da applicare* può essere redatto in un **documento separato** o incluso **come clausola in un accordo sulle condizioni patrimoniali in una unione registrata**.

L'art. 23 del Regolamento (UE) 2016/1104 stabilisce che esso deve essere espresso per **iscritto** e **datato** e **firmato da entrambe le parti**. Un *accordo sulla scelta della legge da applicare* si considera espresso anche per iscritto quando è concluso mediante **comunicazione elettronica che fornisce una registrazione durevole dell'accordo**. Tuttavia, anche gli accordi conclusi per via elettronica devono essere datati e firmati (a mano o con una firma elettronica qualificata).

Inoltre, l'art. 23 del Regolamento (UE) 2016/1104 prevede ulteriori requisiti di validità formale che possono derivare dal diritto nazionale degli Stati membri partecipanti.

Si possono verificare quattro possibili scenari:

- (1) se, al momento della conclusione dell'accordo, **entrambi i partner risiedono abitualmente nello stesso Stato membro partecipante**, l'accordo deve altresì soddisfare i requisiti formali supplementari che la legge di tale Stato membro stabilisce per gli accordi di natura patrimoniale tra i partner;

³³ Cfr. in proposito Regolamento (UE) 2016/1103: Andrae, M.: Internationales Familienrecht. Nomos. Baden Baden. 2019, p. 295.

³⁴ Cfr. in proposito il Regolamento (UE) 2016/1103 si veda anche: Pogorelčnik Vogrinc, N.: Applicable Law in Matrimonial Property Regime Disputes. In: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Vol. 40 (2019). No. 3, p. 1092.

- (2) se al momento della conclusione dell'accordo **i partner risiedono abitualmente in Stati membri partecipanti diversi** e il diritto nazionale di tali Stati membri prevede requisiti formali diversi (supplementari) per gli accordi di natura patrimoniale tra partner, l'accordo deve soddisfare i requisiti formali di uno Stato membro;
- (3) se al momento della conclusione dell'accordo **solo uno dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante**, l'accordo deve inoltre soddisfare requisiti formali supplementari che la legge di tale Stato membro stabilisce per gli accordi di natura patrimoniale tra partner; e
- (4) se al momento della conclusione dell'accordo **nessuno dei due partner ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante**, l'accordo non deve soddisfare alcun requisito formale aggiuntivo³⁵.

Tali requisiti formali supplementari, come menzionati ai punti da (1) a (3), potrebbero, ad esempio, stabilire che *l'accordo sulla legge da applicare* debba essere concluso sotto forma di atto notarile pena la sua nullità. Pertanto, il modello di contratto per *l'accordo sulla legge da applicare*, proposto di seguito, è completo solo se la legge dello Stato membro partecipante, in cui uno o entrambi i partner sono abitualmente residenti, non prevede requisiti formali aggiuntivi per gli accordi di natura patrimoniale tra partner. In caso contrario, l'accordo dovrà essere completato con i summenzionati elementi e/o formalità.

Per maggiori informazioni sui possibili requisiti formali si veda l'*Atlas of National Legislation of the EU Member States*: <https://www.euro-family.eu/atlas>.

6. Il Regolamento (UE) 2016/1104 disciplina la validità materiale dell'accordo sulla scelta della legge da applicare?

Sì. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/1104, l'esistenza e la validità di *un accordo sulla scelta della legge da applicare* è determinata dalla legge che i partner decidono di adottare nel loro accordo.

Tuttavia, l'**assenza di consenso** può anche essere determinata dalla legge del Paese in cui il partner ha la residenza abituale nel momento in cui è stabilita la competenza. Ciò è tuttavia possibile solo se dalle circostanze del caso risulta che non sarebbe ragionevole determinare l'esistenza del consenso conformemente alla legge scelta dai partner.

7. Quali sono gli effetti dell'accordo sulla scelta della legge da applicare e quali questioni sono disciplinate dalla legge applicabile scelta dai partner?

Il Regolamento (UE) 2016/1104 non specifica esplicitamente gli effetti dell'accordo sulla scelta della legge da applicare. In linea generale si ritiene che, scegliendo la legge applicabile di un determinato Stato, i partner hanno scelto di default il regime (legale) in materia di proprietà della legge applicabile scelta³⁶. Tuttavia, i partner sono anche autorizzati a specificare quale regime patrimoniale adottare fra loro ai sensi della legge applicabile che hanno scelto³⁷.

La legge che si stabilisce applicabile in conformità al Regolamento (UE) 2016/1104 disciplina vari aspetti degli effetti patrimoniali delle unioni registrate. L'art. 27 stabilisce che esso disciplina, tra l'altro:

- (a) la classificazione dei beni di uno o di entrambi i partner in diverse categorie durante e dopo l'unione registrata,
- (b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra,

³⁵ Cfr. in proposito il Regolamento (UE) 2016/1103: Andrae, M.: *Internationales Familienrecht*. Nomos. Baden Baden. 2019, p. 290.

³⁶ Cfr. relativamente al Regolamento (UE) 2016/1103: Bergquist, U., Damascelli, D. [et al.]: *The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property*. Oxford University Press. Oxford. 2019, p. 100.

³⁷ *Ibidem*.

- (c) la responsabilità di un partner per le passività e i debiti dell'altro partner,
- (d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno o di entrambi i partner con riguardo ai beni,
- (e) la divisione, la distribuzione o la liquidazione dei beni in seguito allo scioglimento dell'unione registrata,
- (f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi (alle condizioni descritte nella domanda 8), e
- (g) la validità formale della convenzione tra partner.

L'elenco non è esaustivo. Inoltre, l'unità del diritto applicabile deve essere sottolineata. A norma dell'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/1104, la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali conseguenze, indipendentemente dal luogo in cui questi sono situati. Ne consegue che i partner non possono concludere un accordo parziale sulla legge applicabile, ossia designare la legge applicabile solo a determinati effetti patrimoniali e/o alcuni beni inclusi nella loro unione³⁸.

D'altro canto, la legge applicabile, scelta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1104, non disciplina l'esistenza o la validità dell'unione registrata, il riconoscimento dell'unione registrata, i motivi dello scioglimento o dell'annullamento dell'unione registrata, la capacità giuridica dei soci o le loro obbligazioni alimentari, la successione, etc.

8. In che modo un accordo sulla scelta della legge applicabile incide sui diritti dei terzi?

L'effetto dell'accordo sulla scelta della legge applicabile sui terzi è condizionato dalla loro (presunta) **conoscenza** della legge scelta fra i partner.

Ciò significa che, anche se ai sensi dell'art. 27 lettera f), la legge scelta dai partner disciplina gli effetti patrimoniali della loro unione registrata su un rapporto giuridico tra i partner e i terzi (*vedi sopra*), l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1104 prevede che la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata possa essere invocata da un partner nei confronti di un terzo (in una controversia tra uno o entrambi i partner e il terzo) **solo** se il terzo **sapeva** o, applicando la normale diligenza, **avrebbe dovuto conoscere** la legge che i partner hanno scelto di adottare per regolare i propri effetti patrimoniali. Si considera che il terzo conosca la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata se

- (a) tale legge è la legge di:
 - (i) lo Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,
 - (ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno residenza abituale, o
 - (iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni,
 oppure
- (b) uno dei partner ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione degli effetti patrimoniali dell'unione registrata prescritti dalla legge:
 - (i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,
 - (ii) dello Stato in cui la parte contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
 - (iii) in caso si tratti di beni immobili, lo Stato in cui sono ubicati i beni.

³⁸ Cfr. in proposito il Regolamento (UE) 2016/1103: Andrae, M.: Internationales Familienrecht. Nomos. Baden Baden. 2019, p. 288.

Nei casi in cui la legge applicabile **non può essere invocata** contro un terzo, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata nei confronti del terzo sono disciplinati **dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra il partner e il terzo**, oppure nei casi relativi a beni immobili o a beni o diritti registrati, **dalla legge dello Stato in cui tali beni o diritti sono registrati**.

V. MODELLI CONTRATTUALI

- ☞ ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE FRA PARTNER LA CUI UNIONE È REGISTRATA
- ☞ ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE FRA PARTNER LA CUI UNIONE DEVE ANCORA ESSERE REGISTRATA
- ☞ ACCORDO DI MODIFICA DELLA SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE

VI. LINEE GUIDA SULLE CONVENZIONI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1104

1. *Che cos'è una convenzione patrimoniale di un'unione registrata? Qual è il rapporto tra una convenzione patrimoniale di un'unione registrata e un accordo sulla scelta della legge da applicare?*

Una *convenzione patrimoniale di un'unione registrata* è qualsiasi accordo tra i partner o futuri partner mediante il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata (art. 2(1)(c) del Regolamento (UE) 2016/1104). Si tratta di disposizioni relative ai diritti e agli obblighi dei partner sulle proprietà incluse nella convenzione.

Una *convenzione patrimoniale di un'unione registrata* può anche includere un accordo sulla legge applicabile. Questo, tuttavia, non è necessario. In quest'ultimo caso, la legge applicabile sarà determinata ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/1104, e la validità dell'accordo sarà soggetta a tale legge (*vedi sotto*).

2. **Esistono requisiti per la forma della convenzione patrimoniale di un'unione registrata?**

Sì. L'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/1104 stabilisce diversi requisiti di validità formale.

In primo luogo, una *convenzione patrimoniale di un'unione registrata* deve essere redatta per **iscritto** e deve essere **datata** e **firmata da entrambe le parti**. Tali convenzioni si considerano equivalenti (in quanto a validità) alla forma scritta quando sono conclusi mediante **comunicazione elettronica che fornisce una registrazione durevole dell'accordo**. Tuttavia, anche le convenzioni concluse per via elettronica devono essere datate e firmate (a mano o con una firma elettronica qualificata).

In secondo luogo, l'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/1104 prevede ulteriori requisiti di validità formale che possono derivare dal **diritto nazionale**

1. se, al momento della conclusione della convenzione, **entrambi i partner risiedono abitualmente nello stesso Stato membro partecipante**, la convenzione deve anche soddisfare i requisiti formali supplementari previsti dalla legge di tale Stato membro per la *convenzione patrimoniale di un'unione registrata*;
2. se al momento della conclusione della convenzione **i partner risiedono abitualmente in Stati membri partecipanti diversi** e la legislazione nazionale di tali Stati membri prevede requisiti

formali diversi (supplementari) per le *convenzioni patrimoniali di un'unione registrata*, la convenzione deve soddisfare i requisiti formali di uno Stato membro;

3. se al momento della conclusione della convenzione **un solo partner ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante**, la convenzione deve anche soddisfare requisiti formali supplementari che la legge di tale Stato membro stabilisce per la *convenzione patrimoniale di un'unione registrata*; e
4. se al momento della conclusione della convenzione **nessuno dei due partner ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante**, la convenzione non deve soddisfare alcun requisito formale aggiuntivo³⁹.

Sebbene l'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/1104 sia molto simile all'art. 23, esso stabilisce un ulteriore requisito. **Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata** prevede requisiti formali supplementari, anche la *convenzione patrimoniale di un'unione registrata* deve soddisfare tali requisiti.

La legge applicabile può essere quella designata dai partner in un accordo sulla scelta della legge da applicare o, in mancanza di tale designazione, la legge che è determinata ai all'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/1104⁴⁰. Poiché l'art. 25 consente il cumulo potenziale di requisiti formali, si corre il rischio che aumentino le possibilità che la convenzione non sia valida⁴¹.

Per ulteriori informazioni sui possibili requisiti formali supplementari nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, si consulti l'*Atlas of National Legislation of the EU Member States*: <https://www.euro-family.eu/atlas>.

3. Il Regolamento (UE) 2016/1104 disciplina la validità materiale delle convenzioni patrimoniali di un'unione registrata?

No. La validità materiale (così come la validità del consenso di un partner) è soggetta alle regole della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata⁴².

³⁹ Cfr. in proposito il Regolamento (UE) 2016/1103: Andrae, M.: *Internationales Familienrecht*. Nomos. Baden Baden. 2019, p. 300.

⁴⁰ Cfr. in proposito il Regolamento (UE) 2016/1103: Bergquist, U., Damascelli, D. [et al.]: *The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property*. Oxford University Press. Oxford. 2019, p. 109.

⁴¹ *Ibidem*, p. 110.

⁴² Cfr. in proposito il Regolamento (UE) 2016/1103: Andrae, M.: *Internationales Familienrecht*. Nomos. Baden Baden. 2019, p. 301.

CAPITOLO 3

LA SCELTA DELLA COMPETENZA E DELLA LEGGE APPLICABILE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 650/2012

IVANA KUNDA E DANIJELA VRBLJANAC

Università di Rijeka, Facoltà di Giurisprudenza

I. LINEE GUIDA SULLA SCELTA DELLA COMPETENZA

1. La scelta dell'autorità giurisdizionale è consentita dal Regolamento successorio?

Sì, l'art. 5(1) del Regolamento (UE) 650/2012⁴³ consente alle parti interessate di concordare un'autorità giurisdizionale competente (*professio fori*). Tuttavia, esiste un'importante **limitazione alla libertà di scelta delle parti**: le parti possono fare ciò solo se il defunto ha scelto la legge applicabile ai sensi dell'art. 22. In tal caso, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali dello stesso Stato membro abbiano competenza esclusiva per decidere su qualsiasi questione attinente la successione. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento successorio, la persona può scegliere, come applicabile, la legge della sua nazionalità al momento della scelta o al momento della morte⁴⁴. La logica alla base di questa limitazione risiede nel fatto che quando le parti scelgono un organo giurisdizionale competente possono scegliere solo l'organo giurisdizionale dello stesso Stato membro la cui legge è applicabile, in quanto l'idea di base del Regolamento successorio è l'allineamento dell'organo giurisdizionale competente con la legge applicabile⁴⁵.

Inoltre, l'art. 5(1) fa esplicito riferimento agli organi giurisdizionali dello "Stato membro"; pertanto, l'accordo sulla scelta del foro ai sensi del Regolamento non può designare gli organi di uno Stato terzo come competenti. Oltre a ciò, il Regolamento Successorio ha una portata territoriale limitata all'interno dell'Unione europea. Vale a dire, l'Irlanda e la Danimarca non applicano questo Regolamento. Pertanto, ai fini del Regolamento Successorio, questi due Paesi sono considerati Stati terzi⁴⁶.

43 Il Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, OJ L 201, 27.7.2012, p. 107–134.

44 Si veda in questo capitolo la sezione III.

45 Si vedano le considerazioni 27 e 28 del Regolamento Successorio. Si veda anche Marongiu Buonaiuti, Fabrizio, in: Calvo Caravaca, Alfonso-Luis/Davì, Angelo/Mansel, Heinz-Peter (a cura di) *The EU Succession Regulation: A Commentary*, Cambridge University Press, 2016, p. 150.

46 Fuchs, Angelika, *The new EU Succession Regulation in a nutshell*, ERA Forum, Vol. 16, 2015, p. 122.

2. Le parti possono scegliere soltanto gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in generale o possono anche scegliere gli organi giurisdizionali competenti per materia?

Ai sensi del Regolamento Successorio, le parti possono attribuire la competenza a “un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro”, come stabilito nell’art. 5 (1) del Regolamento Successorio. Ciò significa che è possibile che l’accordo di scelta della competenza sia formulato **in entrambe i modi**, designare un organo giurisdizionale ben preciso che abbia sede in uno Stato membro o, in generale, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro.

Poiché il Regolamento Successorio riguarda solo la giurisdizione internazionale, mentre la competenza per territorio e la competenza per materia sono determinate dal diritto nazionale dello Stato membro⁴⁷, possono esservi pro e contro per la scelta dell’una o dell’altra opzione. Nella maggior parte dei casi la scelta dipenderebbe dalle circostanze di un caso, ad esempio se vi sia competenza territoriale presso un organo giurisdizionale unico in uno Stato membro o se vi siano più organi giurisdizionali competenti e nel primo caso, se le parti conoscano l’organo giurisdizionale competente nello Stato membro scelto, se è probabile che tale competenza possa cambiare tra la conclusione dell’accordo di scelta della competenza e la procedura della successione, e se lo Stato membro scelto comprende più unità territoriali, ciascuna delle quali ha proprie norme di diritto per quanto riguarda il diritto successorio.

3. Le parti possono scegliere più di un organo giurisdizionale competente?

Le parti possono scegliere **un solo organo giurisdizionale** competente in materia di successione o possono scegliere gli organi giurisdizionali di un solo Stato membro, nel qual caso l’organo giurisdizionale esatto dipenderà dalla competenza territoriale ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, come spiegato sopra⁴⁸. In entrambi i casi, l’organo giurisdizionale scelto avrà **competenza esclusiva**. Ciò comporta che, ogni qualvolta l’organo giurisdizionale sia ritenuto competente, gli altri organi giurisdizionali aditi devono declinare la propria competenza⁴⁹.

4. L’accordo sulla scelta del foro deve essere concluso per iscritto?

Sì, l’art. 5 (2) stabilisce che l’accordo sulla scelta del foro deve essere espresso per **iscritto**. Soprattutto esso deve essere **datato e firmato** dalle parti interessate. In linea con altri Regolamenti europei di diritto internazionale privato, qualsiasi comunicazione per via elettronica che fornisca una registrazione duratura dell’accordo è considerata equivalente al documento cartaceo scritto⁵⁰. Una volta concluso in forma elettronica, l’accordo scritto registrerà di norma la data come parte della comunicazione elettronica (in ogni caso le parti dovrebbero garantirne la registrazione), mentre la firma dovrebbe essere una firma elettronica o un altro mezzo tecnico che identifica la persona in questione, come afferma la maggior parte della dottrina⁵¹.

5. Le parti possono concludere un accordo sulla scelta del foro in qualsiasi momento?

Sì, l’art. 5 (1) del Regolamento Successorio non specifica in quale momento le parti interessate possono concludere un accordo di scelta della competenza. Tuttavia, come precedentemente indicato, l’organo

47 Si veda a proposito della competenza per territorio, Poretti, Paula, Nadležnost, nadležna tijela i postupci prema Uredbi (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 37, No. 1, 2016, p. 571.

48 Si veda la domanda 2 questa sezione.

49 Si legga l’art. 6 del Regolamento Successorio.

50 Si legga per l’art. 25(2) del Regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 12 dicembre 2012 sulla giurisdizione e sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, OJ L 351, 20.12.2012, p. 1–32.

51 Marongiu Buonaiuti, op. cit., p. 158.

giurisdizionale adito deve coincidere con la legge scelta dal defunto. Il defunto può scegliere solo la legge della sua nazionalità e può scegliere tra la cittadinanza di cui dispone al momento della scelta o alla cittadinanza che questi possiede al momento del decesso. Ne consegue pertanto che le parti interessate possono accordarsi su un organo giurisdizionale competente durante la vita del defunto o al momento della sua morte. Tuttavia, se le parti lo fanno durante la vita del defunto, vi è il rischio che egli possa diventare cittadino di un altro Stato membro e quindi innescare un cambiamento nella scelta della legge. Uno scenario più probabile potrebbe riguardare un defunto che possiede due nazionalità e, dopo aver inizialmente scelto la legge applicabile di una nazionalità, decide di modificare la legge applicabile a quella corrispondente all'altra nazionalità. In tali circostanze, l'accordo sulla scelta del foro in linea con la legge precedentemente scelta diventa nullo.

6. Chi sono le parti necessarie per stipulare un accordo sull'elezione del foro?

Si tratta di una questione importante perché potrebbe rivelarsi un compito difficile elencare in anticipo tutte le persone interessate alla successione a seguito della morte di una persona. Alcune parti interessate compaiono solo dopo la conclusione dell'accordo sull'elezione del foro. In realtà, **tutte le parti interessate alla successione sono parti necessarie all'accordo sulla scelta del foro**, ma l'assenza di una di esse può essere risolta successivamente alla stretta condizione di sottomissione alla competenza. L'art. 9 stabilisce che l'organo giurisdizionale manterrà la competenza ai sensi dell'accordo solo se parti esterne all'accordo compaiono senza contestare la competenza dell'organo giurisdizionale adito. Se, tuttavia, le parti esterne all'accordo sulla scelta del foro contestano la competenza, l'organo giurisdizionale prescelto deve negare la propria competenza.

7. L'organo giurisdizionale prescelto è competente per tutti i beni o solo per alcuni di essi?

In linea di principio, l'organo giurisdizionale designato dall'accordo sulla scelta del foro ha la competenza di decidere su tutti i beni appartenuti al defunto, indipendentemente dalla loro ubicazione, conformemente al principio generale del regolamento sull'unità dei beni (vedere art. 4). Tuttavia, ai sensi dell'art. 12(1) l'organo giurisdizionale può pronunciarsi (e negare la competenza) su uno o più beni se si può prevedere che la sua decisione su tali beni non sarà riconosciuta e dichiarata esecutiva nello Stato terzo. Inoltre, le parti possono convenire che qualsiasi questione di successione può essere soggetta alla limitazione della portata del procedimento a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria adita.

8. In quali circostanze si raccomanda alle parti di concludere un accordo di scelta del foro?

Il nocciolo delle regole giurisdizionali del Regolamento Successorio è **la residenza abituale del defunto**. Secondo la norma generale di competenza di cui all'art. 4, la competenza spetta all'organo giurisdizionale in cui il defunto ha la residenza abituale al momento del decesso, e ciò è associato alla legge applicabile determinata dallo stesso fattore di collegamento. Se la residenza abituale del defunto al momento del decesso non è situata in uno Stato membro, ai sensi dell'art. 10, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano i beni ereditari sono competenti a decidere sull'insieme della successione se il defunto aveva la cittadinanza di tale Stato membro al momento del decesso o aveva precedentemente la residenza abituale in tale Stato membro e al momento in cui è stata adita l'organo giurisdizionale, è trascorso un periodo non superiore a cinque anni dal cambiamento di residenza abituale.

Ne consegue che, in assenza dell'accordo sulla scelta del foro, la competenza è legata alla residenza abituale del defunto o all'ubicazione del suo patrimonio. Se il defunto, negli anni precedenti la sua morte, ha vissuto in più di uno Stato membro o durante tutto l'anno ha vissuto periodicamente in diversi Stati

membri, può essere discutibile se egli abbia stabilito la residenza abituale in uno o più Stati membri del Regolamento successorio⁵². Per quanto riguarda la localizzazione dei beni, se il defunto ha beni in più stati, questa può rivelarsi un compito oneroso e dispendioso in termini di tempo⁵³. In tali circostanze, le parti interessate possono beneficiare dell'accordo sulla scelta dell'organo giurisdizionale, purché il defunto abbia scelto la legge applicabile conformemente all'art. 22 del Regolamento Successorio, e tale scelta sulla legge da applicare sia vantaggiosa per gli stessi motivi.

II. MODELLI CONTRATTUALI

☞ ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO

III. LINEE GUIDA SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE

1. La scelta della legge applicabile è consentita dal Regolamento successorio?

Sì, come già indicato all'art. 22(1), una persona può scegliere la legge applicabile per regolare la sua successione (*professio iuris*). La possibilità di scegliere la legge applicabile è considerata un vantaggio del Regolamento Successorio nel generare certezza giuridica per quanto riguarda la legge applicabile alla successione⁵⁴, nonché nel far sì che la persona possa organizzare la sua successione in anticipo e in modo più efficiente⁵⁵.

2. Come viene determinata la scelta?

La scelta sulla legge applicabile può essere **esplicita o tacita**. L'art. 22(2) stabilisce che la scelta può essere fatta espressamente in una dichiarazione sotto forma di disposizione a causa di morte. Inoltre, la scelta sulla legge applicabile da parte del defunto può essere dimostrata dai termini di tale disposizione. Il paragrafo 39 del preambolo spiega che una scelta tacita sulla legge da applicare può essere considerata come dimostrata da una disposizione a causa di morte quando, ad esempio, il defunto nella sua disposizione, ha fatto esplicita menzione a disposizioni specifiche della legge dello Stato di sua nazionalità o altrimenti abbia menzionato tale legge. Tuttavia, se una persona desidera che la legge della sua nazionalità disciplini la sua successione, è consigliabile che faccia una scelta esplicita e che non faccia affidamento sul rinvio e menzione di tale legge nella propria disposizione.

3. Può la legge di qualsiasi Stato essere scelta come applicabile?

No, può essere scelta **solo la legge dello Stato di cui il defunto ha la cittadinanza**, cioè la sua nazionalità al momento della scelta o la sua nazionalità al momento del decesso. Se una persona possiede più nazionalità al momento della scelta o al momento del decesso, può scegliere come applicabile la legge di uno di tali Stati. La cittadinanza è individuata come unica opzione per la scelta della legge, al fine di

⁵² Si veda in proposito il preambolo 23 e 24 sulla determinazione della residenza abituale ai fini del Regolamento Successorio. Si veda anche Knol Radoja, Katarina, Odstupanja od načela jedinstva nasljeđivanja u Uredbi EU-a o nasljeđivanju, *Pravni vjesnik*, Vol. 35, No. 2, 2019, pp. 54-55.

⁵³ Wautelet, Patrick, Drafting choice of law and choice of court provisions under the EU Succession Regulation, Fifteen questions and some answers, available at: <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/207471/1/Wautelet%20Succession%20Regulation%20Choice%20of%20court%20choice%20of%20law.pdf> (4.5.2020), p. 1.

⁵⁴ Rodríguez-Uría Suárez, Isabel, La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento (UE) 650/2012, *InDret*, Vol. 2, 2013, p. 11, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2266493> (5.5.2020).

⁵⁵ Così il paragrafo 38 del preambolo del Regolamento Successorio.

garantire un collegamento tra il defunto e la legge scelta e di evitare che una legge sia scelta con l'intento di vanificare il legittimo affidamento delle persone aventi diritto ad una quota riservata (c.d. legittima)⁵⁶.

Il fatto che la persona abbia scelto la legge che regola la sua successione dà alle parti interessate la possibilità di designare l'autorità giurisdizionale competente situata nello Stato membro di cui è stata scelta la legge⁵⁷. Se le parti coinvolte usano questa opzione, l'organo giurisdizionale competente e la legge applicabile saranno allineati, come avviene generalmente nelle situazioni in cui non si sceglie né la legge né l'organo giurisdizionale⁵⁸.

4. È possibile scegliere come applicabile la legge di uno Stato terzo?

Sì, l'art. 20 prevede l'**applicazione universale** del Regolamento Successorio. Pertanto, qualsiasi legge cui si fa riferimento nel Regolamento successorio si applica indipendentemente dal fatto che sia o meno la legge di uno Stato membro. Inoltre, l'art. 22(1) consente alla persona di scegliere "la legge dello Stato", non limitando quindi la scelta alla legge di uno Stato membro. Tuttavia, se la persona ha la cittadinanza di uno Stato terzo, le persone interessate non potranno accordarsi su un organo giurisdizionale competente⁵⁹.

5. Possono essere scelte più leggi?

No, il Regolamento Successorio non consente la scelta di più leggi, sia verticalmente che orizzontalmente, per una sola successione⁶⁰. Questo perché il Regolamento si fonda sul principio dell'unità dei beni (vedere artt. 4 e 21)

6. La scelta può essere modificata o revocata?

Dato che la persona ha il diritto di scegliere la legge applicabile in relazione alla sua successione anticipata, può **modificare tale scelta o revocarla** senza scegliere un'altra legge⁶¹. Tuttavia, ci sono questioni di validità relative a tale modifica e revoca, che sono menzionati di seguito⁶².

Sono state sollevate preoccupazioni in merito alla questione se la modifica o la revoca dell'atto di disposizione a causa di morte comporti la modifica e la revoca sulla scelta della legge, in quanto rimane irrisolta nel Regolamento Successorio⁶³. Per questo motivo, è importante che la persona che organizza la sua successione scegliendo la legge applicabile indichi sempre esplicitamente il destino sulla scelta della legge della propria disposizione quando modifica o revoca disposizioni precedenti contenenti la clausola sulla scelta della legge.

7. Chi può scegliere la legge applicabile?

Solo la persona, la cui successione è in gioco, ha il diritto di scegliere la legge applicabile per la sua successione. Il Regolamento Successorio non consente che tale scelta sia fatta da qualsiasi altra persona, compresi gli eredi, prima o dopo la morte della persona o all'apertura della successione⁶⁴.

⁵⁶ Così il paragrafo 38 del preambolo del Regolamento Successorio.

⁵⁷ Si veda sezione I

⁵⁸ Damascelli, Domenico, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Giuffrè, 2013, pp. 59 ss.

⁵⁹ Si veda in questa parte la sezione I.

⁶⁰ Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, *Rechtszeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, Vol. 74, 2010, pp. 609-613.

⁶¹ Si veda anche art. 22(4) del Regolamento Successorio.

⁶² Si veda questa sezione, domanda 8.

⁶³ Castelano Ruiz, Esperanza, in: Calvo Caravaca, Alfonso-Luis/Davi, Angelo/Mansel, Heinz-Peter (a cura di) *The EU Succession Regulation: A Commentary*, Cambridge University Press, 2016, pp. 340 ss.

⁶⁴ Damascelli, Domenico, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Giuffrè, 2013, p. 56.

8. La clausola sulla scelta della legge deve essere scritta?

L'accordo sulla scelta della legge non deve essere scritto. Tuttavia, la questione della validità formale delle **disposizioni a causa di morte pronunciate oralmente è esclusa dal campo di applicazione** del Regolamento successorio. Pertanto, la validità della scelta orale della legge è determinata in base alla legge applicabile ai sensi del conflitto di leggi nazionale dello Stato membro il cui organo giurisdizionale è adito.

Se la disposizione è una volontà, la validità formale della volontà e la scelta della legge ivi contenuta è determinata dalla Convenzione dell'Aia del 1961 sul conflitto di leggi relativo alla forma delle disposizioni testamentarie, a condizione che lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito sia parte di tale Convenzione. Quando l'organo giurisdizionale dello Stato membro, che non è parte della presente Convenzione, è adito, la validità formale della volontà e sulla scelta della legge in esso contenuta sono soggetti al Regolamento Successorio, in particolare all'art. 27(1). Lo stesso art. disciplina anche la questione della validità formale sulla scelta di legge contenuta in una disposizione a causa di morte, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si applica il Regolamento Successorio⁶⁵.

L'art. 27(1) stabilisce che una disposizione a causa di morte scritta è valida nella forma se la sua forma è conforme ad almeno una delle leggi di cui a tale paragrafo. Questa disposizione è intesa a favorire la validità formale ed è coerente con la Convenzione dell'Aia del 1961⁶⁶. Da qui, la differenza dell'incontro delle volontà in uno Stato membro aderente e uno Stato membro non aderente, il risultato dovrebbe comunque essere lo stesso.

Nel determinare se una determinata disposizione a causa di morte sia formalmente valida ai sensi del presente Regolamento, l'autorità competente dovrebbe ignorare la creazione fraudolenta di un elemento internazionale per eludere le norme sulla validità formale.

Se la persona desidera modificare o revocare la scelta della legge, ai sensi dell'art. 22(4), le modifiche o la revoca devono avere i requisiti di forma per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

9. Quale legge disciplina la validità sostanziale dell'accordo sulla scelta della legge?

In linea con il principio stabilito nel diritto internazionale privato, l'art. 22(3) prescrive che **la validità sostanziale sulla scelta della legge applicabile è disciplinata dalla legge scelta**, cioè, se la persona che ha fatto la scelta può essere considerata aver capito e acconsentito a ciò che stava facendo. Lo stesso dovrebbe valere per l'atto di modifica o revoca sulla scelta della legge. La validità sulla scelta della legge non è inficiata dal fatto che la legge scelta non consente una scelta della legge in materia di successione⁶⁷. Inoltre, poiché la *professio iuris* rappresenta un atto indipendente, essa non è inficiata dall'invalidità di una volontà o di un accordo successorio di cui fa parte⁶⁸.

10. In quali circostanze si raccomanda alla persona stipulare un accordo sulla legge da applicare?

La norma generale che si applica in mancanza di scelta nella maggior parte dei casi è l'art. 21, secondo il quale si applica la legge dello Stato in cui il defunto ha la residenza abituale al momento del decesso. Tuttavia, in determinate circostanze, come quelle in cui una persona divide il suo tempo durante l'anno tra due Stati o prevede di cambiare la sua residenza, la residenza abituale potrebbe essere difficile da stabilire. Ai fini della prevedibilità del risultato, potrebbe essere utile scegliere la legge applicabile alla successione.

⁶⁵ Si veda questa parte, sezione I.

⁶⁶ Si legga il paragrafo 52 del preambolo del Regolamento Successorio.

⁶⁷ Si legga il paragrafo 40 del preambolo del Regolamento Successorio.

⁶⁸ Rodríguez-Uría Suárez, op. cit., p. 13.

È stato suggerito che la possibilità di scegliere la legge applicabile potrebbe essere particolarmente utile per le persone che si sono stabilite all'estero ma hanno ancora forti legami con il loro Stato di origine e desiderano che la legge di tale Stato disciplini la successione⁶⁹.

Al contrario, se la persona trova la legge della sua nazionalità sfavorevole per la pianificazione immobiliare, non vi è alcuna opzione per “confermare” l'applicazione della legge dello Stato della sua residenza abituale. Ciò potrebbe diventare importante in vista della clausola di salvaguardia di cui all'art. 21(2) e, cosa ancora più importante, sulla scelta tacita della legge di cui all'art. 22(2) qualora le circostanze siano interpretate in modo da innescare il funzionamento. Pertanto, si raccomanda che la persona “svincoli” la legge da una dichiarazione che indica che questi in alcun modo intenda che la legge della sua nazionalità (o qualsiasi altra legge, per quella materia) governi la successione, eliminando così ogni potenziale dubbio sulle sue intenzioni⁷⁰.

IV. MODELLI CONTRATTUALI.

☞ ACCORDO SULLA LEGGE APPLICABILE

☞ ACCORDO DI DEROGA ALLA LEGGE NAZIONALE PER QUANTO APPLICABILE

⁶⁹ Damascelli, Domenico, I criteri di collegamento impiegati dal Regolamento (UE) 650/2012 per la designazione della legge regolatrice della successione a causa di morte, in: Franzina, Pietro/Leandro, Antonio (a cura di), Il diritto internazionale privato Europeo delle successioni *mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 99.

⁷⁰ Wautelet, op. cit., p. 11.

BIBLIOGRAFIA

- Andrae, M.:** *Internationales Familienrecht*. Nomos. Baden Baden. 2019;
- Bergquist, U., Damascelli, D.** [et al.]: *The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property*. Oxford University Press. Oxford. 2019;
- Castelanoz Ruiz, E.**, in: Calvo Caravaca, Alfonso-Luis/Davì, Angelo/Mansel, Heinz-Peter (eds.) *The EU Succession Regulation: A Commentary*, Cambridge University Press, 2016;
- Cazorla González, M.J.:** *Ley aplicable al régimen económico matrimonial después de la disolución del matrimonio tras la entrada en vigor del Reglamento UE 2016/1104*. Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, n° 21 Diciembre de 2019;
- Damascelli, D.:** *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Giuffrè, 2013;
- Damascelli, D.:** *I criteri di collegamento impiegati dal regolamento n. 650/2012 per la designazione della legge regolatrice della successione a causa di morte*, in: Franzina, Pietro/Leandro, Antonio (eds.), *Il diritto internazionale privato Europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013;
- Dougan, F.:** *Matrimonial Property and Succession – The Interplay of Matrimonial Property Regimes Regulation and Succession Regulation*. In: KRAMBERGER ŠKERL, J., RUGGERI, L., VITERBO, F. (eds.): *Case Studies and Best Practices Analysis to Enhance EU Family and Succession Law*. Working paper. University of Camerino. Camerino. 2019;
- Dougan, F.:** *Nova evropska pravila o pristojnosti, pravu, ki se uporablja ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov*. In: GALIČ, A., KRAMBERGER ŠKERL, J. (eds.): *Liber Amicorum Dragica Wedam Lukić*. Pravna fakulteta. Ljubljana. 2019;
- Giobbi, M.:** *The law applicable to matrimonial property regimes after the Regulation (EU) No. 2016/1103. The impact upon the Italian law*, 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019 Conference Proceedings, volume 6, issue 1;
- Gray, J. e Quinzá Redondo, P.:** *Stress-Testing the EU Proposal on Matrimonial Property Regimes: Co-operation between EU private international law instruments on family matters and succession*. Journal Family and Law. November. 2013;
- Iglesias Buigues, J.L. and Palao Moreno, G.:** *Régimen económico matrimonial y efectos patrimoniales de las uniones registradas en la Unión Europea*. Ed. Tirant lo Blanch. 2019. <http://www.reci.org/index.php/revista/num37/recensiones/iglesias-buigues-jl-palao-moreno-g-dirs-regimen-economico-matrimonial-efectos-patrimoniales-uniones-registradas-union-europea-comentario-reglamentos-ue-n-20161103-20161104-valencia-tirant-lo-blanch-2019-583-pp>;
- Knol Radoja, K.:** *Odstupanja od načela jedinstva nasljeđivanja u Uredbi EU-a o nasljeđivanju*, Pravni vjesnik, Vol. 35, No. 2, 2019;
- Ruggeri, L., Kunda, I., Winkler, S.** (Eds): *Family Property and Succession in EU Member States National Reports on the Collected Data*. Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. 2019 Croatia. ISBN 978-953-8034-25-1;
- Marongiu Buonaiuti, F.**, in: Calvo Caravaca, Alfonso-Luis/Davì, Angelo/Mansel, Heinz-Peter (eds.) *The EU Succession Regulation: A Commentary*, Cambridge University Press, 2016;

- Max Planck Institute for Comparative and International Private Law**, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, Vol. 74, 2010;
- Mota, H.**: *Regímenes matrimoniales y sucesión después de la disolución por muerte de un matrimonio transfronterizo: un caso de estudio*. No. 21 (2019). *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*;
- Mota, H.**: *La armonización de la ley aplicable a los regímenes matrimoniales en la Unión Europea. The long and winding road.*, in *Mónica Guzmán Zapater/Carlos Esplugues Mota (Dirs.) *Persona y familia en el nuevo modelo español de derecho internacional privado*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017;
- Mota, H.**: *La protección de terceros en el Reglamento (UE) 2016/1103 (Protection of Third Parties in the Regulation (UE) 2016/1103)*, in *Anuario Español De Derecho Internacional Privado*, vol. XVIII, 2018;
- Palao Moreno, G.**: *La determinación de la ley aplicable en los reglamentos en materia de régimen económico matrimonial y efectos patrimoniales de las uniones registradas 2016/1103 y 2016/1104*. *Revista española de derecho internacional*, ISSN 0034-9380, Vol. 71, N° 1, 2019;
- Pérez Vallejo, A.M.**: *Notas sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2016/1103 a los pactos prematrimoniales en previsión de la ruptura matrimonial*. *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*;
- Pogorelčnik Vogrinc, N.**: *Applicable Law in Matrimonial Property Regime*. *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci*, vol. 40, 2019, br. 3, 1075-1100;
- Rademacher, L.**: *Changing the past: retroactive choice of law and the protection of third parties in the European regulations on patrimonial consequences of marriages and registered partnerships*, Madrid, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 10, 1/2018;
- Pogorelčnik Vogrinc, N.**: *Mednarodna pristojnost v sporih glede premoženjskih razmerij med zakoncema*. In: *Podjetje in delo*. Vol. 46 (2020). No. 1, p. 198;
- Pogorelčnik Vogrinc, N.**: *Applicable Law in Matrimonial Property Regime Disputes*. In: *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci*. Vol. 40 (2019). No. 3;
- Poretti, P.**, *Nadležnost, nadležna tijela i postupci prema Uredbi (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju*, *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci*, Vol. 37, No. 1, 2016;
- Rodríguez-Uría Suárez, I.**: *La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento (UE) 650/2012*, *InDret*, Vol. 2, 2013., *InDret*, p. 11, disponible al SSRN: <https://www.ssrn.com/abstract=2266493>;
- Wautelet, P.**: *Drafting choice of law and choice of court provisions under the EU Succession Regulation*, *Quindici domane e alcune risposte sono disponibili nel sito*: <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/207471/1/Wautelet%20Succession%20Regulation%20Choice%20of%20court%20choice%20of%20law.pdf>.

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE GIUST., (Sesta sezione) 13 luglio 2000. - Gruppo Josi Reinsurance Company SA v Universal General Insurance Company (UGIC). – Riferimento per il giudizio preliminare: Corte d'Appello di Versailles - Francia. – Convenzione di Bruxelles – Ambito di applicazione ratione personae - Attore domiciliato in uno Stato non contraente - Ambito di applicazione ratione materiae - Norme sulla competenza in materia di assicurazioni - Controversia relativa ad un contratto di riassicurazione. - Caso C-412/98, ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:399.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ITA/TXT/HTML/?uri=CELEX:61998CJ0412&from=ITA>;

CORTE GIUST., (Sesta sezione) 1° marzo 2005. Sentenza: C-281/02. ECLI:EU:C:2005:120 e le conclusioni ECLI:EU:C:2004:798. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-281/02>;

CORTE GIUST., (Terza sezione) 2 aprile 2009. Sentenza ECLI:EU:C:2009:225 e le conclusioni ECLI:EU:C:2009:39. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-523/07>.

CORTE GIUST., (Terza sezione) 16 luglio 2009. Caso C-168/08. European Court Reports 2009 I-06871. ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:474. Conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott: 12 marzo/2009.identifier:ECLI:EU:C:2009:152.<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62008CJ0168>;

CORTE GIUST., (Prima sezione) 23 maggio 2019. Caso C-658/17. Sentenza: ECLI:EU:C:2019:444 e le conclusioni ECLI:EU:C: 2019:166. Codice CELEX: 62017CC0. <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-658/17&td=ALL>;

ALLEGATO 1.
MODELLI CONTRATTUALI IN PDF

ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO TRA CONIUGI O FUTURI CONIUGI

Tale accordo sull'elezione del foro è concluso tra:

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____ data di nascita _____,
[NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA
D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____ data di
nascita _____, [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] Il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO _____]

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016: nei casi contemplati dall'art. 6, le parti possono convenire che l'autorità dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'art. 22, lettera (a) o (b) dell'art. 26(1) o l'autorità dello Stato membro di conclusione del matrimonio ha competenza esclusiva per decidere in merito a questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi. Dobbiamo ricordare che tutto questo sarà espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti.

Le parti convengono:

che l'autorità giurisdizionale [INSERIRE LO STATO _____] avrà competenza esclusiva per pronunciarsi sugli effetti patrimoniali dei coniugi/futuri coniugi che si sono sposati/si sposteranno in [INSERIRE luogo e la data stabilita _____].

Firma:

Firma:

**ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO NEI REGIMI PATRIMONIALI TRA
CONIUGI IN RELAZIONE AL DIVORZIO, ALLA SEPARAZIONE PERSONALE O
ALL'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO (ART. 5.1 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO 2016/1103)**

La competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio sarà soggetta all'accordo dei coniugi quando l'autorità è adita per pronunciarsi sulla domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio:

Tale accordo sull'elezione del foro è concluso tra:

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____ data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____ data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Consiglio (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, l'autorità di uno Stato membro sarà competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento (CE) 2003/2201, il quale indica l'autorità competente in tale Stato membro a pronunciarsi sul regime patrimoniale tra coniugi risultante da tale domanda, fatto salvo l'art. 2, paragrafo 1, e che sarà modificato a decorrere dal 22 agosto 2022, quando il nuovo Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, sarà applicabile alle controversie familiari, poiché il suo ambito di applicazione riguarderà, tra l'altro, le questioni civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio,

le parti convengono:

che l'autorità giurisdizionale [INSERIRE LO STATO _____] avrà competenza esclusiva per pronunciarsi sugli effetti patrimoniali dei futuri coniugi che si sposteranno in [INSERIRE luogo e la data stabilita _____].

Firma:

Firma:

ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE TRA CONIUGI O FUTURI CONIUGI DAVANTI AL NOTAIO/AVVOCATO

Tale accordo sulla scelta della legge è concluso tra:

In mia presenza, Sig./Sig.ra [NOME DEL NOTAIO/AVVOCATO _____],
Notaio/Avvocato dell'Illustre Collegio _____/Ordine degli Avvocati di _____]

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____ data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____ data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile e del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi,

le parti convengono:

che la legge dello Stato [INSERIRE LO STATO _____] sarà applicabile agli effetti patrimoniali dei coniugi/futuri coniugi che si sono sposati/si sposteranno in [INSERIRE luogo e la data stabilita _____].

Scelgono:

- a) Come stabilito all'art. 22.2 del Regolamento (UE) 2016/1103, la scelta della legge applicabile avrà soltanto effetto potenziale, in altri termini, per il futuro.
- b) Come stabilito all'art. 22.2 del Regolamento (UE) 2016/1103, la scelta della legge applicabile non ha alcun effetto retroattivo negativo per i terzi derivante da tale legge.

Firma:

Firma:

ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE ALL'INTERNO DELL'ACCORDO MATRIMONIALE: MODELLO DI ACCORDO SUL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI O DEI FUTURI CONIUGI

Il Regolamento (UE) 2016/1103 dà ai coniugi la possibilità di scegliere la legge applicabile al contenuto delle conseguenze patrimoniali del matrimonio. Le norme, a tal fine, sono quelle di cui all'art. 22(1) le quali non conferiscono alle parti assoluta libertà di scelta. Tale libertà è subordinata alla condizione che la legge scelta abbia con loro uno stretto legame connesso alla residenza abituale o alla cittadinanza.

Deve essere, quindi, la legge dello Stato in cui uno o entrambi hanno la residenza abituale o la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.

In questi modelli, si deve tenere presente che l'accordo richiede, per la sua validità, il concorso di requisiti sostanziali (art. 24 "Consenso e validità sostanziale") e di forma (art. 23) e deve essere fatto per iscritto, datato e firmato. A tal fine, è considerata scritta qualsiasi comunicazione effettuata per via elettronica che fornisca una registrazione durevole dell'accordo. Questa disposizione stabilisce che se la legge dello Stato di residenza abituale comune al momento della conclusione dell'accordo prevede i requisiti formali supplementari, tali requisiti devono essere applicati. Se le parti hanno la loro residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione dell'accordo e la legislazione di entrambi gli Stati prevede requisiti formali diversi per la sua conclusione, l'accordo è formalmente valido se soddisfa i requisiti di una delle due leggi. Se uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo e la legge di tale Stato stabilisce requisiti di forma supplementari, tali requisiti devono essere applicati.

ACCORDO MATRIMONIALE

L'accordo matrimoniale può includere diverse clausole al fine di organizzare i beni della coppia. La validità sostanziale dei patti o degli accordi inclusi nelle transazioni sarà regolata dalle disposizioni della legge statale applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (Art. 27, lettera g). La validità formale presuppone che l'accordo sia almeno scritto, datato e firmato da entrambe le parti. Qualsiasi comunicazione effettuata con mezzi elettronici che fornisca una registrazione duratura del contratto si considera "scritta" (Art. 25 (1)).

Il seguente modello può essere adattato ai requisiti delle norme di diritto privato di ciascun Paese, a condizione che il Paese consenta tali accordi, in modo che i futuri coniugi o partner, prima o dopo il matrimonio, possano stabilire il regime di proprietà matrimoniale desiderato, nonché gli accordi che incidono sulla proprietà, la gestione o l'amministrazione dei beni che comprendono i beni coniugali e determinano la responsabilità per debiti o obbligazioni contratti individualmente o congiuntamente.

MODELLO DI ACCORDO SUL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI O DEI FUTURI CONIUGI

In mia presenza, Sig./Sig.ra [NOME DEL NOTAIO/AVVOCATO _____],
Notaio/Avvocato dell'Illustre Collegio _____/Ordine degli Avvocati di _____

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____
[NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con
CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Due situazioni:

- Coloro che hanno concluso il matrimonio il [DATA _____], a [LUOGO _____], registrato a [_____] con il numero di registrazione [_____].
- Coloro che non hanno concluso il matrimonio il [LA DATA PREVISTA _____], a [LUOGO PREVISTO _____].

LE PARTI CONVENGONO

Scegliere e specificare l'accordo sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali matrimoniali secondo l'interesse e la volontà delle parti¹.

PRIMO: Che il vostro matrimonio sarà soggetto al regime patrimoniale di _____, regolato da [LEGGE DELLO STATO _____].

INFORMAZIONE:

- a. Il regime patrimoniale legale in base alla legge; vedi tabelle nella domanda 11.
- b. Scegliere il regime patrimoniale matrimoniale²:

In virtù della libertà contrattuale, la quale è riconosciuta dalla legge di alcuni Paesi, si veda la tabella 12.

¹ I modelli di clausole elaborate da Ana M^a Pérez Vallejo e adattate in questo modello per il matrimonio da María José Cazorla González.

² "Toolkit for advising European Families Married Couples". Austria. 2019. Le definizioni sui regimi patrimoniali sono state prese dal suddetto libro.

La comunione dei beni: i beni acquisiti da uno dei coniugi diventeranno, in linea di principio, di proprietà di entrambi e ciascun coniuge dovrà rispondere per debiti particolari indipendentemente da chi li ha contratti. In caso di scioglimento del regime, la comunione dei beni sarà suddivisa tra i coniugi o tra il coniuge superstite e i beni dell'altro coniuge.

La comunione dei beni differita: durante il matrimonio tutti beni sono di proprietà del coniuge che li ha acquisiti, e tutti i debiti devono essere pagati dal coniuge che li ha contratti. Tuttavia, in caso di decesso o di divorzio, il valore netto dei beni esistenti di uno dei coniugi sarà di norma ripartito tra i coniugi o tra il coniuge superstite e i beni dell'altro coniuge.

La partecipazione al guadagno maturato: tutti i beni sono di proprietà del coniuge che li ha acquisiti, e tutti i debiti devono essere pagati dal coniuge che li ha contratti. Al momento dello scioglimento del regime, verrà calcolato il guadagno netto fatto da ogni coniuge durante il matrimonio, e il coniuge con il guadagno più alto dovrà pagare una certa percentuale rispetto alla differenza per l'altro. La legge applicabile può prevedere soluzioni fisse, flessibili o semplificate. Ad esempio, una somma forfettaria, in caso di scioglimento per decesso.

La separazione dei beni: i beni e i debiti di ogni coniuge rimangono interamente inalterati dal matrimonio. In caso di divorzio e/o morte, nessuna proprietà o debito sarà condivisa, né alcun valore sarà equalizzato.

Altro _____.

SECONDO: Che, nel caso in cui i due coniugi acquisiscono congiuntamente qualsiasi bene, la sua proprietà sarà determinata da _____ (decidere se includere solo i beni acquisiti durante il matrimonio o il contrario, compresi tutti o alcuni beni prematrimoniali).

TERZO: Che i beni di uno dei coniugi non rispondano ai debiti, agli obblighi e alle responsabilità contratti dall'altro coniuge _____.

QUARTO: Al momento della conclusione del presente accordo, i coniugi hanno i beni, gli attivi e i debiti nei Paesi specificati nell'Allegato _____.

QUINTO: Che in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, entrambe le parti convengono _____.

SESTO: I seguenti accordi relativi al matrimonio esistono e sono stati copiati in Allegato _____.

...

Firma:

Firma:

**LEGGE APPLICABILE IN BASE ALLA RESIDENZA ABITUALE IN UNO STATO
MEMBRO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO
MATRIMONIALE**

Accordo sulla scelta della legge concluso tra:

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____
[NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con
CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/1103 di cui agli artt. 23 e 24, con riferimento all'accordo sulla legge, e dell'art. 25 sull'accordo matrimoniale. Sia l'accordo sulla legge applicabile che il contratto di matrimonio devono essere in forma scritta, datati e firmati da entrambi i coniugi, fermo restando che qualsiasi comunicazione effettuata con mezzi elettronici che fornisca una registrazione durevole dell'accordo ai sensi "degli artt. 23.1 e 25.1 del Regolamento (UE) 2016/1103" sono considerati scritti.

I coniugi possono scegliere la legge nazionale di qualsiasi Stato membro a condizione che sia la legge dello Stato di residenza abituale di entrambi o di uno di essi (artt. 22.1(a) e 33.1 del Regolamento (UE) 2016/1103) al momento della conclusione dell'accordo. L'opzione corrisponde alle disposizioni degli artt. 23 e 25 del Regolamento (UE) 2016/1103 tenendo conto dei possibili requisiti formali supplementari:

- a) Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione del contratto di matrimonio stabilisce requisiti formali supplementari per i contratti di matrimonio, tali requisiti saranno applicabili.

Clausola: Entrambi i coniugi dichiarano/confermano di avere la residenza abituale al momento della conclusione del contratto di matrimonio in _____.

- b) Qualora i coniugi abbiano la residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione del contratto di matrimonio e le leggi dei due Stati prevedano requisiti formali diversi per i contratti di matrimonio, l'accordo è formalmente valido se soddisfa i requisiti di una delle due leggi.

Clausola: i coniugi hanno la residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione del contratto di matrimonio. Uno di loro risiede in _____, e l'altro in _____.

Ci sono due possibilità:

- L'accordo soddisfa i requisiti di uno solo dei due Stati. Si applicherà la legge di tale Stato:_____.
- L'accordo soddisfa i requisiti di entrambi gli Stati. Le parti possono quindi scegliere di applicare la legge dello Stato _____.

c) Qualora, al momento della conclusione del contratto di matrimonio, solo uno dei coniugi abbia la residenza abituale in uno Stato membro e la legge di tale Stato stabilisca requisiti formali supplementari per il contratto di matrimonio, tali requisiti si applicheranno.

Clausola: Entrambi i coniugi dichiarano/confermano che la loro residenza abituale al momento della conclusione del contratto di matrimonio si trova nello Stato membro _____.

A seconda del caso, elaboreremo la clausola appropriata per il caso specifico e la inseriremo negli accordi che le parti possono stipulare, nella procedura per la liquidazione del regime patrimoniale o nella causa dinanzi all'autorità competente.

Firma:

Firma:

**SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE
GIUDIZIALE O ALLA PROCEDURA DI DIVORZIO (competenza a pronunciarsi su
questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi derivanti da tale domanda: matrimoni
celebrati prima del 29 gennaio 2019)**

Tale accordo sulla scelta della legge è concluso tra:

In mia presenza, Sig./Sig.ra [NOME DEL NOTAIO _____], Notaio dell'Illustre Collegio [ORDINE DI APPARTENENZA_____].

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] Il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Prima di procedere occorre chiarire alcune questioni:

- Il Regolamento (UE) 2016/1103 è applicabile in Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Estonia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia.
- Il Regolamento (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che istituisce una cooperazione rafforzata in materia di competenza, la legge applicabile, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi stabilisce, all'art. 5, che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento. L'art. 5 stabilisce che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento (CE) 2003/2201, che specifica le autorità competenti in tale Stato membro a pronunciarsi sul regime patrimoniale tra coniugi derivante da tale domanda, fatto salvo l'art. 2, paragrafo 1, e che sarà modificato a decorrere dal 22 agosto 2022 quando il nuovo Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché sulla sottrazione internazionale di minori, diventerà applicabile. Per quanto riguarda le controversie familiari, il suo ambito di applicazione riguarderà, tra le altre, le questioni civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio.

Va, inoltre, ricordato che il Regolamento (UE) 2010/1259 indica, all'art. 1, il suo campo di applicazione specificando che si applica solo alle situazioni di conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale, escluse questioni pregiudiziali come l'annullamento del matrimonio nell'ambito di una procedura di divorzio o separazione personale.

- Alla luce dei Considerando 32, 33 e 34, il Regolamento (UE) 2016/1103 dovrebbe concentrare la propria competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sullo Stato membro i cui organi giurisdizionali devono pronunciarsi sulla successione di uno dei coniugi in conformità al Regolamento (UE) 2012/650 o sul divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio conformemente al Regolamento (CE) 2003/2201. Per la separazione e il divorzio, art. 8, lettera a) del Regolamento (UE) 2010/1259, del Consiglio, del 20 dicembre 2010, sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale stabilisce che il luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda è il luogo comune, che nel nostro caso è un Paese membro dell'Unione europea.

In merito alla legge applicabile al regime patrimoniale le parti convengono:

Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019, oppure quelli conclusi dopo ma senza un accordo sulla scelta della legge: In base al Codice civile di _____ (indicare lo Stato) Art. _____, la Legge _____ dello (Stato) è applicabile poiché è quella dello Stato di residenza abituale comune immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio.

Si scelga l'articolo in base allo Stato: cerca l'articolo nelle tabelle incluse nelle risposte alla domanda 11 – capitolo 1 (regimi patrimoniali legali in ogni Stato). Si scelga quello più appropriato.

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI MATRIMONI CONCLUSI PRIMA DEL 29 GENNAIO 2019

Tale accordo sulla scelta della legge è concluso tra:

In mia presenza, Sig./Sig.ra [NOME DEL NOTAIO/AVVOCATO _____],
Notaio/Avvocato dell'Illustre Collegio _____/Ordine degli Avvocati di _____

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Prima di procedere occorre chiarire alcune questioni:

- Il Regolamento (UE) 2016/1103 è applicabile in Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Estonia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia.
- Il Regolamento (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che istituisce una cooperazione rafforzata in materia di competenza, la legge applicabile, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi stabilisce, all'art. 5, che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento. L'art. 5 stabilisce che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento (CE) 2003/2201, che specifica le autorità competenti in tale Stato membro a pronunciarsi sul regime patrimoniale tra coniugi derivante da tale domanda, fatto salvo l'art. 2, paragrafo 1, e che sarà modificato a decorrere dal 22 agosto 2022 quando il nuovo Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché sulla sottrazione internazionale di minori, diventerà applicabile. Per quanto riguarda le controversie familiari, il suo ambito di applicazione riguarderà, tra le altre, le questioni civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio.

Va, inoltre, ricordato che il Regolamento (UE) 2010/1259 indica, all'art. 1, il suo campo di applicazione specificando che si applica solo alle situazioni di conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale, escluse questioni pregiudiziali come l'annullamento del matrimonio nell'ambito di una procedura di divorzio o separazione personale.

- Alla luce dei Considerando 32, 33 e 34, il Regolamento (UE) 2016/1103 dovrebbe concentrare la propria competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sullo Stato membro i cui organi giurisdizionali devono pronunciarsi sulla successione di uno dei coniugi in conformità al

Regolamento (UE) 2012/650 o sul divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio conformemente al Regolamento (CE) 2003/2201. Per la separazione e il divorzio, art. 8, lettera a) del Regolamento (UE) 2010/1259, del Consiglio, del 20 dicembre 2010, sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale stabilisce che il luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda è il luogo comune, che nel nostro caso è un Paese membro dell'Unione europea.

Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019:

- Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 e senza successivo accordo sulla scelta della legge: Ai sensi della _____ [Legge di Diritto Privato Internazionale] Art. ____ del Paese di residenza, si applica la legge dei coniugi al momento del matrimonio.

In merito alla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, le parti convengono:

- Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 ma con la successiva determinazione della legge applicabile, o i matrimoni celebrati dopo tale data con la relativa designazione della legge applicabile: la legge del Paese dell'Unione europea scelta dai coniugi come concordato e formalizzato dalle parti il _____ a _____, conformemente al Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che istituisce una cooperazione rafforzata in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi, art. 22 ss.

Firma:

Firma:

Si scelga l'articolo in base allo Stato: cerca l'articolo nelle tabelle incluse nelle risposte alla domanda 11 – capitolo 1 (regimi patrimoniali legali in ogni Stato). Si scelga quello più appropriato.

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI BENI CONIUGALI IN CASO DI CONTENZIOSO SULLA SEPARAZIONE PERSONALE O DI DIVORZIO

L'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi sulle questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi deve essere spesso determinata al momento della separazione giudiziale o del procedimento di divorzio (art. 5) o alla morte di uno dei coniugi (art. 4).

Poiché il divorzio è la procedura più comune in relazione alla liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi, nel determinare la legge applicabile, le seguenti clausole possono essere incorporate in queste procedure.

La legge applicabile alle procedure di divorzio è il Regolamento (UE) 2010/1259 che stabilisce, all'art. 8, che la legge applicabile sarà quella del luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale nell'ultimo anno, a condizione che uno di loro continui a risiedervi. Se è trascorso più di un anno tra il deposito della domanda e la cessazione della coabitazione, sarà applicabile, qualora in comune, la legge del luogo di cittadinanza di entrambi i coniugi al momento del deposito della domanda; altrimenti, verrà applicata la legge dello Stato in cui è stata depositata la domanda.

LEGGE APPLICABILE

Prima di procedere occorre chiarire alcune questioni:

- Il Regolamento (UE) 2016/1103 è applicabile in Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Estonia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia.
- Il Regolamento (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che istituisce una cooperazione rafforzata in materia di competenza, la legge applicabile, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi stabilisce, all'art. 5, che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento. L'art. 5 stabilisce che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento (CE) 2003/2201, che specifica le autorità competenti in tale Stato membro a pronunciarsi sul regime patrimoniale tra coniugi derivante da tale domanda, fatto salvo l'art. 2, paragrafo 1, e che sarà modificato a decorrere dal 22 agosto 2022 quando il nuovo Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché sulla sottrazione internazionale di minori, diventerà applicabile alle controversie familiari, poiché il suo ambito di applicazione riguarderà, tra le altre, le questioni civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio.

Va, inoltre, ricordato che il Regolamento 2010/1259 indica, all'art. 1, il suo campo di applicazione specificando che si applica solo alle situazioni di conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale, escluse questioni pregiudiziali come l'annullamento del matrimonio nell'ambito di una procedura di divorzio o separazione personale.

- Alla luce dei Considerando 32, 33 e 34, il Regolamento (UE) 2016/1103 dovrebbe concentrare la propria competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sullo Stato membro i cui

organi giurisdizionali devono pronunciarsi sulla successione di uno dei coniugi in conformità al Regolamento (UE) 2012/650 o sul divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio conformemente al Regolamento (CE) 2003/2201.

LEGGE APPLICABILE ALLA SEPARAZIONE/DIVORZIO

Art. 8, lettera a) del Regolamento (UE) 2010/1259, del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, stabilisce che il luogo di residenza abituale dell'attore nell'Unione europea, al momento della presentazione della domanda, è il luogo in cui la domanda è presentata.

Il presente Regolamento si applica a sedici Paesi dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata in materia: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Clausola: Conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) 2010/1259 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che istituisce la cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, i coniugi hanno convenuto di designare [_____] (la legge del Paese) come legge applicabile.

LEGGE APPLICABILE AL REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI

Scegliere l'opzione appropriata:

1. Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 o, dopo tale data, ma senza accordo sulla scelta della legge:
 - a. Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 o, dopo tale data, ma senza accordo quando i coniugi non sono della stessa nazionalità: Art. _____ del Codice civile di _____ (Paese) e la legge di _____ è applicabile, poiché è il Paese del domicilio coniugale immediatamente dopo il matrimonio.

È necessario scegliere l'articolo in base al Paese ([VEDI TABELLE NELLE DOMANDE 11 E 12](#)).

- b. Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 o, dopo tale data, ma senza accordo sulla scelta della legge quando i coniugi sono della stessa nazionalità al momento del matrimonio: è applicabile al matrimonio la legge comune ai coniugi.
2. Matrimoni conclusi dopo il 29 gennaio 2019: ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che istituisce la cooperazione rafforzata in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi, art. 26(1)(a), la legge di _____ si applica, poiché è la legge dello Stato in cui i coniugi avevano la loro residenza abituale dopo il matrimonio.
3. Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 per i quali, in seguito a tale data, è stata determinata la legge applicabile o i matrimoni che sono stati celebrati dopo tale data e per i quali è stata designata la legge applicabile: La legge di _____ (ad esempio, Spagna), come concordato e formalizzato dalle parti su _____, è applicabile conformemente al Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che istituisce la cooperazione

rafforzata in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi, art. 22 e ss.

Firma:

Firma:

ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO TRA PARTNER LA CUI UNIONE E' REGISTRATA

Questo *accordo sulla scelta del foro* è concluso tra

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

A norma dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate,

le parti convengono e stipulano

che l'autorità giudiziaria di **[INSERIRE STATO MEMBRO]** abbia la competenza esclusiva per decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata il **[DATA DI REGISTRAZIONE]** in **[LUOGO DI REGISTRAZIONE]**.

Firma:

Firma:

ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO DI UN' UNIONE CHE DEVE ANCORA ESSERE REGISTRATA

Questo *accordo sulla scelta del foro* è stipulato fra

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO _____]

A norma dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate,

le parti convengono e stipulano

che l'autorità giudiziaria di **[INSERIRE STATO MEMBRO]** avrà competenza esclusiva a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione, che le parti intendono registrare **[INSERIRE, SE CONOSCIUTA, LA DATA ED IL LUOGO DELLA REGISTRAZIONE DELL'UNIONE]**.

Firma:

Firma:

ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE FRA PARTNER LA CUI UNIONE È REGISTRATA

Questo *accordo sulla scelta della legge da applicare* è stipulato fra

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della giurisdizione, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate,

le parti convengono e stipulano

che la legge di **[INSERIRE STATO]** è applicabile sugli effetti patrimoniali della loro unione registrata, che le parti hanno registrato il **[DATA DELLA REGISTRAZIONE]** in **[LUOGO DELLA REGISTRAZIONE]**

ed inoltre stabiliscono:

- a) che ai sensi dell'art. 22(2) del Regolamento (UE) 2016/1104, la scelta sulla legge applicabile si applica per il futuro.
- b) che ai sensi dell'art. 22(2) del Regolamento (UE) 2016/1104, la scelta sulla legge applicabile ha effetti retroattivi.

Firma:

Firma:

ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE FRA PARTNER LA CUI UNIONE DEVE ANCORA ESSERE REGISTRATA

Questo accordo sulla scelta della legge da applicare è stipulato fra

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della giurisdizione, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate,

le parti convengono e stipulano

che la legge di **[INSERIRE STATO]** è applicabile sugli effetti patrimoniali della loro unione registrata, che le parti hanno intenzione di registrare **[INSERIRE, SE CONOSCIUTA, LA DATA ED IL LUOGO IN CUI L'UNIONE VERRÀ REGISTRATA]**

Firma:

Firma:

ACCORDO DI MODIFICA DELLA SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE

Questo *accordo di modifica della scelta della legge da applicare* è stipulato fra

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Le parti conclusero un *accordo sull'elezione del foro* il [DATA] in [LUOGO], con le quali hanno scelto di applicare la legge di [INSERIRE NOME DELLO STATO] per quanto attiene agli effetti patrimoniali della loro unione registrata.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della giurisdizione, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate,

le parti convengono e stipulano

di voler cambiare la legge ora applicabile per quanto attiene agli effetti patrimoniali della loro unione e designare la legge di [INSERIRE NOME DELLO STATO] come legge applicabile per quanto attiene agli effetti patrimoniali della loro unione, che le parti hanno registrato il [DATA DELLA REGISTRAZIONE] in [LUOGO DELLA REGISTRAZIONE].

Ed inoltre stabiliscono:

- a)** che ai sensi dell'art. 22(2) del Regolamento (UE) 2016/1104, la scelta sulla legge applicabile si applica per il futuro.
- b)** che ai sensi dell'art. 22(2) del Regolamento (UE) 2016/1104, la scelta sulla legge applicabile ha effetti retroattivi.

Firma:

Firma:

ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO

Questo accordo *sulla scelta dell'organo giurisdizionale* è fra

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

e

Sig./Sig.ra. NOME e COGNOME _____, data di
nascita _____ [NAZIONALITÀ _____], residente in [VIA,
CITTÀ/LOCALITÀ _____], con CARTA D'IDENTITÀ N. _____.

[LUOGO _____] il [GIORNO ____] [MESE ____] del [ANNO ____]

Ai sensi dell'art. 5(1) del Regolamento (UE) 2012/650 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,

le parti convengono e stipulano

che l'organo giurisdizionale di **[INSERIRE STATO MEMBRO]**, quale Stato membro la cui legge è stata scelta come applicabile, abbia competenza esclusiva a regolare la successione relativa ai beni appartenuti a **[NOME E COGNOME]**, **[DATA DI NASCITA]**, **[NAZIONALITÀ]**, **[INDIRIZZO DI RESIDENZA]**

Firma:

Firma:

Firma:

ACCORDO SULLA LEGGE APPLICABILE

Il sottoscritto **[NOME E COGNOME]**, **[DATA DI NASCITA]**, residente in **[VIA, CITTÀ/LOCALITÀ_____]**, con CARTA D'IDENTITÀ _____, di nazionalità **[INSERIRE LO STATO]**,

ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2012/650 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, scelgo la legge di **[INSERIRE NOME STATO]** come legge applicabile alla successione relativa ai miei beni.

il **[DATA]** li **[LUOGO]**

Firma:

**ACCORDO DI DEROGA ALLA LEGGE NAZIONALE PER QUANTO
APPLICABILE**

il [DATA] lì [LUOGO]

Il sottoscritto [NOME E COGNOME], [DATA DI NASCITA], residente in [VIA, CITTÀ/LOCALITÀ_____], con CARTA D'IDENTITÀ _____, di nazionalità [INSERIRE LO STATO], dichiaro da qui in avanti che in nessun modo intendo che la legge di [INSERIRE NOME STATO] in quanto legge dello Stato di cui io sono cittadino sia applicabile alla successione relativa ai miei beni ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2012/650 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Firma:

ANEXO 2.

MODELLI CONTRATTUALI MODIFICABILI¹

1 Si segnala che nei form è presente un menù a tendina in cui sono elencati tutti gli Stati dell'Unione Europea al solo fine di agevolare una rapida editazione del modello.

Al lettore è lasciata altresì l'opportunità di inserire anche Stati diversi da quelli membri dell'Unione Europea semplicemente scrivendo il nome dello Stato in una casella lasciata appositamente vuota.

Questa soluzione tecnologica agevola la redazione con il massimo grado di flessibilità e di adattabilità al caso concreto. Il lettore deve tenere presente che le parti sono limitate nella loro scelta in virtù dei Regolamenti. Le informazioni circa le limitazioni possono essere reperite nelle Linee guida riguardanti gli accordi sulla scelta del foro competente e della legge applicabile.

ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO TRA CONIUGI O FUTURI CONIUGI

Tale accordo sull'elezione del foro è concluso tra:

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.

..... il

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016: nei casi contemplati dall'art. 6, le parti possono convenire che l'autorità dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'art. 22, lettera (a) o (b) dell'art. 26(1) o l'autorità dello Stato membro di conclusione del matrimonio ha competenza esclusiva per decidere in merito a questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi. Dobbiamo ricordare che tutto questo sarà espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti.

Le parti convengono:

che l'autorità giurisdizionale avrà competenza
esclusiva per pronunciarsi sugli effetti patrimoniali dei in
..... il

Firma:

Firma:

**ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO NEI REGIMI PATRIMONIALI TRA
CONIUGI IN RELAZIONE AL DIVORZIO, ALLA SEPARAZIONE PERSONALE O
ALL'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO
(ART. 5.1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 2016/1103)**

La competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio sarà soggetta all'accordo dei coniugi quando l'autorità è adita per pronunciarsi sulla domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio:

Tale accordo sull'elezione del foro è concluso tra:

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.

..... il

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Consiglio (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, l'autorità di uno Stato membro sarà competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento (CE) 2003/2201, il quale indica l'autorità competente in tale Stato membro a pronunciarsi sul regime patrimoniale tra coniugi risultante da tale domanda, fatto salvo l'art. 2, paragrafo 1, e che sarà modificato a decorrere dal 22 agosto 2022, quando il nuovo Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, sarà applicabile alle controversie familiari, poiché il suo ambito di applicazione riguarderà, tra l'altro, le questioni civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio.

Le parti convengono:

che l'autorità giurisdizionale avrà competenza
esclusiva per pronunciarsi sugli effetti patrimoniali dei in
..... il

Firma:

Firma:

**ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE TRA CONIUGI
O FUTURI CONIUGI DAVANTI AL NOTAIO/AVVOCATO**

Tale accordo sulla scelta della legge è concluso tra:

In mia presenza, _____,
_____,
_____, data di nascita _____,
nazionalità _____, residente in _____,
_____, con Carta d'Identità N. _____,

e
_____, data di nascita _____,
nazionalità _____, residente in _____,
_____, con Carta d'Identità N. _____.

_____ il _____.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile e del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

Le parti convengono:

che la legge dello Stato _____ sarà applicabile agli effetti patrimoniali dei _____ in _____ il _____.

Scelgono:

- a) Come stabilito all' art. 22.2 del Regolamento (UE) 2016/1103, la scelta della legge applicabile avrà soltanto effetto potenziale, in altri termini, per il futuro.
- b) Come stabilito all' art. 22.2 del Regolamento (UE) 2016/1103, la scelta della legge applicabile non ha alcun effetto retroattivo negativo per i terzi derivante da tale legge.

Firma:

Firma:

ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE ALL'INTERNO DELL'ACCORDO MATRIMONIALE: MODELLO DI ACCORDO SUL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI O DEI FUTURI CONIUGI

Il Regolamento (UE) 2016/1103 dà ai coniugi la possibilità di scegliere la legge applicabile al contenuto delle conseguenze patrimoniali del matrimonio. Le norme, a tal fine, sono quelle di cui all'art. 22(1) le quali non conferiscono alle parti assoluta libertà di scelta. Tale libertà è subordinata alla condizione che la legge scelta abbia con loro uno stretto legame connesso alla residenza abituale o alla cittadinanza.

Deve essere, quindi, la legge dello Stato in cui uno o entrambi hanno la residenza abituale o la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.

In questi modelli, si deve tenere presente che l'accordo richiede, per la sua validità, il concorso di requisiti sostanziali (art. 24 "Consenso e validità sostanziale") e di forma (art. 23) e deve essere fatto per iscritto, datato e firmato. A tal fine, è considerata scritta qualsiasi comunicazione effettuata per via elettronica che fornisca una registrazione durevole dell'accordo. Questa disposizione stabilisce che se la legge dello Stato di residenza abituale comune al momento della conclusione dell'accordo prevede i requisiti formali supplementari, tali requisiti devono essere applicati. Se le parti hanno la loro residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione dell'accordo e la legislazione di entrambi gli Stati prevede requisiti formali diversi per la sua conclusione, l'accordo è formalmente valido se soddisfa i requisiti di una delle due leggi. Se uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo e la legge di tale Stato stabilisce requisiti di forma supplementari, tali requisiti devono essere applicati.

ACCORDO MATRIMONIALE

L'accordo matrimoniale può includere diverse clausole al fine di organizzare i beni della coppia. La validità sostanziale dei patti o degli accordi inclusi nelle transazioni sarà regolata dalle disposizioni della legge statale applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (Art. 27, lettera g). La validità formale presuppone che l'accordo sia almeno scritto, datato e firmato da entrambe le parti. Qualsiasi comunicazione effettuata con mezzi elettronici che fornisca una registrazione duratura del contratto si considera "scritta" (Art. 25 (1)).

Il seguente modello può essere adattato ai requisiti delle norme di diritto privato di ciascun Paese, a condizione che il Paese consenta tali accordi, in modo che i futuri coniugi o partner, prima o dopo il matrimonio, possano stabilire il regime di proprietà matrimoniale desiderato, nonché gli accordi che incidono sulla proprietà, la gestione o l'amministrazione dei beni che comprendono i beni coniugali e determinano la responsabilità per debiti o obbligazioni contratti individualmente o congiuntamente.

**MODELLO DI ACCORDO SUL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI
O DEI FUTURI CONIUGI**

In mia presenza, _____, _____,
_____, _____,
_____, data di nascita _____,
nazionalità _____, residente in _____,
_____, con Carta d'Identità N. _____,

e

_____, data di nascita _____,
nazionalità _____, residente in _____,
_____, con Carta d'Identità N. _____.

_____ il _____.

Due situazioni:

Coloro che hanno concluso il matrimonio in _____
il _____, registrato in _____
con il numero di registrazione _____.

Coloro che non hanno concluso il matrimonio e intendono concluderlo il _____
in _____.

Le parti convengono:

Scegliere e specificare l'accordo sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali matrimoniali secondo l'interesse e la volontà delle parti.

PRIMO: Che il vostro matrimonio sarà soggetto al regime patrimoniale di _____,
_____, regolato da _____.

Informazione:

- a) Il regime patrimoniale legale in base alla legge.
- b) Scegliere il regime patrimoniale matrimoniale:

La comunione dei beni: i beni acquisiti da uno dei coniugi diventeranno, in linea di principio, di proprietà di entrambi e ciascun coniuge dovrà rispondere per debiti particolari indipendentemente da chi li ha contratti. In caso di scioglimento del regime, la comunione dei beni sarà suddivisa tra i coniugi o tra il coniuge superstite e i beni dell'altro coniuge.

La comunione dei beni differita: durante il matrimonio tutti beni sono di proprietà del coniuge che li ha acquisiti, e tutti i debiti devono essere pagati dal coniuge che li ha contratti. Tuttavia, in caso di decesso o di divorzio, il valore netto dei beni esistenti di uno dei coniugi sarà di norma ripartito tra i coniugi o tra il coniuge superstite e i beni dell'altro coniuge.

La partecipazione al guadagno maturato: tutti i beni sono di proprietà del coniuge che li ha acquisiti, e tutti i debiti devono essere pagati dal coniuge che li ha contratti. Al momento dello scioglimento del regime, verrà calcolato il guadagno netto fatto da ogni coniuge durante il matrimonio, e il coniuge con il guadagno più alto dovrà pagare una certa percentuale rispetto alla differenza per l'altro. La legge applicabile può prevedere soluzioni fisse, flessibili o semplificate. Ad esempio, una somma forfettaria, in caso di scioglimento per decesso.

La separazione dei beni: i beni e i debiti di ogni coniuge rimangono interamente inalterati dal matrimonio. In caso di divorzio e/o morte, nessuna proprietà o debito sarà condivisa, né alcun valore sarà equalizzato.

Altro

SECONDO: Che, nel caso in cui i due coniugi acquisiscono congiuntamente qualsiasi bene, la sua proprietà sarà determinata da (decidere se includere solo i beni acquisiti durante il matrimonio o il contrario, compresi tutti o alcuni beni prematrimoniali)

TERZO: Che i beni di uno dei coniugi non rispondano ai debiti, agli obblighi e alle responsabilità contratti dall'altro coniuge

QUARTO: Al momento della conclusione del presente accordo, i coniugi hanno i beni, gli attivi e i debiti nei Paesi specificati nell'Allegato

QUINTO: Che in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, entrambe le parti convengono

SESTO: I seguenti accordi relativi al matrimonio esistono e sono stati copiati in Allegato

Firma:

Firma:

**LEGGE APPLICABILE IN BASE ALLA RESIDENZA ABITUALE IN UNO STATO
MEMBRO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO
MATRIMONIALE**

Accordo sulla scelta della legge concluso tra:

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.

..... il

Conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/1103 di cui agli artt. 23 e 24, con riferimento all'accordo sulla legge, e dell'art. 25 sull'accordo matrimoniale. Sia l'accordo sulla legge applicabile che il contratto di matrimonio devono essere in forma scritta, datati e firmati da entrambi i coniugi, fermo restando che qualsiasi comunicazione effettuata con mezzi elettronici che fornisca una registrazione durevole dell'accordo ai sensi "degli artt. 23.1 e 25.1 del Regolamento (UE) 2016/1103" sono considerati scritti.

I coniugi possono scegliere la legge nazionale di qualsiasi Stato membro a condizione che sia la legge dello Stato di residenza abituale di entrambi o di uno di essi (artt. 22.1(a) e 33.1 del Regolamento (UE) 2016/1103) al momento della conclusione dell'accordo. L'opzione corrisponde alle disposizioni degli artt. 23 e 25 del Regolamento (UE) 2016/1103 tenendo conto dei possibili requisiti formali supplementari:

a) Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione del contratto di matrimonio stabilisce requisiti formali supplementari per i contratti di matrimonio, tali requisiti saranno applicabili.

Clausola: Entrambi i coniugi di avere la residenza abituale al momento della conclusione del contratto di matrimonio in

b) Qualora i coniugi abbiano la residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione del contratto di matrimonio e le leggi dei due Stati prevedano requisiti formali diversi per i contratti di matrimonio, l'accordo è formalmente valido se soddisfa i requisiti di una delle due leggi.

Clausola: i coniugi hanno la residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione del contratto di matrimonio. Uno di loro risiede in, e l'altro in

L'accordo soddisfa i requisiti di uno solo dei due Stati. Si applicherà la legge di tale Stato:

L'accordo soddisfa i requisiti di entrambi gli Stati. Le parti possono quindi scegliere di applicare la legge dello Stato:

c) Qualora, al momento della conclusione del contratto di matrimonio, solo uno dei coniugi abbia la residenza abituale in uno Stato membro e la legge di tale Stato stabilisca requisiti formali supplementari per il contratto di matrimonio, tali requisiti si applicheranno.

Clausola: Entrambi i coniugi che la loro residenza abituale al momento della conclusione del contratto di matrimonio si trova nello Stato membro:

A seconda del caso, elaboreremo la clausola appropriata per il caso specifico e la inseriremo negli accordi che le parti possono stipulare, nella procedura per la liquidazione del regime patrimoniale o nella causa dinanzi all'autorità competente.

Firma:

Firma:

**SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE
GIUDIZIALE O ALLA PROCEDURA DI DIVORZIO**

(competenza a pronunciarsi su questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi
derivanti da tale domanda: matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019)

Tale accordo sulla scelta della legge è concluso tra:

In mia presenza, _____, _____,
_____,
_____, data di nascita _____,
nazionalità _____, residente in _____,
_____, con Carta d'Identità N. _____,

e
_____, data di nascita _____,
nazionalità _____, residente in _____,
_____, con Carta d'Identità N. _____.

_____ il _____.

Prima di procedere occorre chiarire alcune questioni:

- Il Regolamento (UE) 2016/1103 è applicabile in Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Estonia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia.
- Il Regolamento (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che istituisce una cooperazione rafforzata in materia di competenza, la legge applicabile, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi stabilisce, all'art. 5, che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento. L'art. 5 stabilisce che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento (CE) 2003/2201, che specifica le autorità competenti in tale Stato membro a pronunciarsi sul regime patrimoniale tra coniugi derivante da tale domanda, fatto salvo l'art. 2, paragrafo 1, e che sarà modificato a decorrere dal 22 agosto 2022 quando il nuovo Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché sulla sottrazione internazionale di minori, diventerà applicabile. Per quanto riguarda le controversie familiari, il suo ambito di applicazione riguarderà, tra le altre, le questioni civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio.

Va, inoltre, ricordato che il Regolamento (UE) 2010/1259 indica, all'art. 1, il suo campo di applicazione specificando che si applica solo alle situazioni di conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale, escluse questioni pregiudiziali come l'annullamento del matrimonio nell'ambito di una procedura di divorzio o separazione personale.

- Alla luce dei Considerando 32, 33 e 34, il Regolamento (UE) 2016/1103 dovrebbe concentrare la propria competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sullo Stato membro i cui organi giurisdizionali devono pronunciarsi sulla successione di uno dei coniugi in conformità al Regolamento (UE) 2012/650 o sul divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio conformemente al Regolamento (CE) 2003/2201. Per la separazione e il divorzio, art. 8, lettera a) del Regolamento (UE) 2010/1259, del Consiglio, del 20 dicembre 2010, sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale stabilisce che il luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda è il luogo comune, che nel nostro caso è un Paese membro dell'Unione europea.

In merito alla legge applicabile al regime patrimoniale le parti convengono:

Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019, oppure quelli conclusi dopo ma senza un accordo sulla scelta della legge: In base al Codice civile di la Legge è applicabile poiché è quella dello Stato di residenza abituale comune immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio.

Firma:

Firma:

**SCelta DELLA LEGGE APPLICABILE AI MATRIMONI CONCLUSI
PRIMA DEL 29 GENNAIO 2019**

Tale accordo sulla scelta della legge è concluso tra:

In mia presenza, _____, _____,

_____ , data di nascita _____,
nazionalità _____, residente in _____,
_____ , con Carta d'Identità N. _____,

e

_____ , data di nascita _____,
nazionalità _____, residente in _____,
_____ , con Carta d'Identità N. _____,

il _____

Prima di procedere occorre chiarire alcune questioni:

- Il Regolamento (UE) 2016/1103 è applicabile in Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Estonia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia.
- Il Regolamento (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che istituisce una cooperazione rafforzata in materia di competenza, la legge applicabile, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi stabilisce, all'art. 5, che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento. L'art. 5 stabilisce che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento (CE) 2003/2201, che specifica le autorità competenti in tale Stato membro a pronunciarsi sul regime patrimoniale tra coniugi derivante da tale domanda, fatto salvo l'art. 2, paragrafo 1, e che sarà modificato a decorrere dal 22 agosto 2022 quando il nuovo Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché sulla sottrazione internazionale di minori, diventerà applicabile. Per quanto riguarda le controversie familiari, il suo ambito di applicazione riguarderà, tra le altre, le questioni civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio.

Va, inoltre, ricordato che il Regolamento (UE) 2010/1259 indica, all'art. 1, il suo campo di applicazione specificando che si applica solo alle situazioni di conflitto di leggi, al divorzio e alla

separazione personale, escluse questioni pregiudiziali come l'annullamento del matrimonio nell'ambito di una procedura di divorzio o separazione personale.

- Alla luce dei Considerando 32, 33 e 34, il Regolamento (UE) 2016/1103 dovrebbe concentrare la propria competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sullo Stato membro i cui organi giurisdizionali devono pronunciarsi sulla successione di uno dei coniugi in conformità al Regolamento (UE) 2012/650 o sul divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio conformemente al Regolamento (CE) 2003/2201. Per la separazione e il divorzio, art. 8, lettera a) del Regolamento (UE) 2010/1259, del Consiglio, del 20 dicembre 2010, sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale stabilisce che il luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda è il luogo comune, che nel nostro caso è un Paese membro dell'Unione europea.

Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019:

- Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 e senza successivo accordo sulla scelta della legge: Ai sensi della, del Paese di residenza, si applica la legge dei coniugi al momento del matrimonio.

In merito alla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, le parti convengono:

- Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 ma con la successiva determinazione della legge applicabile, o i matrimoni celebrati dopo tale data con la relativa designazione della legge applicabile: è la legge del Paese dell'Unione europea scelta dai coniugi come concordato e formalizzato dalle parti il, conformemente al Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che istituisce una cooperazione rafforzata in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi, art. 22 ss.

Firma:

Firma:

SCelta DELLA LEGGE APPLICABILE AI BENI CONIUGALI IN CASO DI CONTENZIOSO SULLA SEPARAZIONE LEGALE O DI DIVORZIO

L'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi sulle questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi deve essere spesso determinata al momento della separazione giudiziale o del procedimento di divorzio (art. 5) o alla morte di uno dei coniugi (art. 4).

Poiché il divorzio è la procedura più comune in relazione alla liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi, nel determinare la legge applicabile, le seguenti clausole possono essere incorporate in queste procedure.

La legge applicabile alle procedure di divorzio è il Regolamento (UE) 2010/1259 che stabilisce, all'art. 8, che la legge applicabile sarà quella del luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale nell'ultimo anno, a condizione che uno di loro continui a risiedervi. Se è trascorso più di un anno tra il deposito della domanda e la cessazione della coabitazione, sarà applicabile, qualora in comune, la legge del luogo di cittadinanza di entrambi i coniugi al momento del deposito della domanda; altrimenti, verrà applicata la legge dello Stato in cui è stata depositata la domanda.

LEGGE APPLICABILE

Prima di procedere occorre chiarire alcune questioni:

- Il Regolamento (UE) 2016/1103 è applicabile in Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Estonia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia.
- Il Regolamento (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che istituisce una cooperazione rafforzata in materia di competenza, la legge applicabile, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi stabilisce, all'art. 5, che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento. L'art. 5 stabilisce che il giudice di uno Stato membro è competente ad accettare una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base del Regolamento (CE) 2003/2201, che specifica le autorità competenti in tale Stato membro a pronunciarsi sul regime patrimoniale tra coniugi derivante da tale domanda, fatto salvo l'art. 2, paragrafo 1, e che sarà modificato a decorrere dal 22 agosto 2022 quando il nuovo Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché sulla sottrazione internazionale di minori, diventerà applicabile alle controversie familiari, poiché il suo ambito di applicazione riguarderà, tra le altre, le questioni civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio.

Va, inoltre, ricordato che il Regolamento 2010/1259 indica, all'art. 1, il suo campo di applicazione specificando che si applica solo alle situazioni di conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione

personale, escluse questioni pregiudiziali come l'annullamento del matrimonio nell'ambito di una procedura di divorzio o separazione personale.

- Alla luce dei Considerando 32, 33 e 34, il Regolamento (UE) 2016/1103 dovrebbe concentrare la propria competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sullo Stato membro i cui organi giurisdizionali devono pronunciarsi sulla successione di uno dei coniugi in conformità al Regolamento (UE) 2012/650 o sul divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio conformemente al Regolamento (CE) 2003/2201.

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.

..... il

LEGGE APPLICABILE ALLA SEPARAZIONE/DIVORZIO

Art. 8, lettera a) del Regolamento (UE) 2010/1259, del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, stabilisce che il luogo di residenza abituale dell'attore nell'Unione europea, al momento della presentazione della domanda, è il luogo in cui la domanda è presentata.

Il presente Regolamento si applica a sedici Paesi dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata in materia: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Clausola:

Conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) 2010/1259 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che istituisce la cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, i coniugi hanno convenuto di designare come legge applicabile.

LEGGE APPLICABILE AL REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI

1. Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 o, dopo tale data, ma senza accordo sulla scelta della legge:

- a) Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 o, dopo tale data, ma senza accordo quando i coniugi non sono della stessa nazionalità: è applicabile la legge di, poiché è il Paese del domicilio coniugale immediatamente dopo il matrimonio.
- b) Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 o, dopo tale data, ma senza accordo sulla scelta della legge quando i coniugi sono della stessa nazionalità al momento del matrimonio: è applicabile al matrimonio la legge comune ai coniugi

2. Matrimoni conclusi dopo il 29 gennaio 2019: ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che istituisce la cooperazione rafforzata in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nei regimi patrimoniali tra coniugi, art. 26(1)(a), la legge di, si applica, poiché è la legge dello Stato in cui i coniugi avevano la loro residenza abituale dopo il matrimonio.

3. Matrimoni celebrati prima del 29 gennaio 2019 per il quali, in seguito a tale data, è stata determinata la legge applicabile o i matrimoni che sono stati celebrati dopo tale data e per i quali è stata designata la legge applicabile: La legge di, come concordato e formalizzato dalle parti su, è applicabile conformemente al Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che istituisce la cooperazione rafforzata in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi, art. 22 e ss.

Firma:

Firma:

**ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO TRA PARTNER LA CUI UNIONE
E' REGISTRATA**

Questo accordo sulla scelta del foro è concluso tra:

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.

..... il

A norma dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Le parti convengono e stipulano:

che l'autorità giudiziaria di avrà la competenza
esclusiva per decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata in
il

Firma:

Firma:

**ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO DI UN' UNIONE CHE DEVE ANCORA
ESSERE REGISTRATA**

Questo accordo sulla scelta del foro è stipulato fra:

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.

..... il

A norma dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Le parti convengono:

che l'autorità giudiziaria di avrà competenza esclusiva
a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione, che le parti intendono registrare in
il

Firma:

Firma:

**ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE FRA PARTNER
LA CUI UNIONE È REGISTRATA**

Questo accordo sulla scelta della legge da applicare è stipulato fra:

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.

..... il

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della giurisdizione, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Le parti convengono e stipulano:

che la legge di è applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, che le parti hanno registrato in, il

Ed inoltre stabiliscono:

- a) che ai sensi dell'art. 22(2) del Regolamento (UE) 2016/1104, la scelta sulla legge applicabile si applica per il futuro.
- b) che ai sensi dell'art. 22(2) del Regolamento (UE) 2016/1104, la scelta sulla legge applicabile ha effetti retroattivi.

Firma:

Firma:

**ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE FRA PARTNER LA CUI
UNIONE DEVE ANCORA ESSERE REGISTRATA**

Questo accordo sulla scelta della legge da applicare è stipulato fra:

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.

..... il

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della giurisdizione, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Le parti convengono e stipulano:

che la legge di è applicabile agli effetti patrimoniali
dell'unione registrata, che le parti hanno intenzione di registrare in
il

Firma:

Firma:

ACCORDO DI MODIFICA DELLA SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE

Questo accordo di modifica della scelta della legge da applicare è stipulato fra:

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.

..... il

Le parti conclusero un accordo sull'elezione del foro in, il
con il quale hanno scelto di applicare la legge di
per quanto attiene agli effetti patrimoniali della loro unione registrata.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della giurisdizione, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Le parti convengono e stipulano:

di voler cambiare la legge ora applicabile per quanto attiene agli effetti patrimoniali della loro unione e designare la legge di come legge applicabile per quanto attiene agli effetti patrimoniali della loro unione, che le parti hanno registrato in il

Ed inoltre stabiliscono:

- a) che ai sensi dell'art. 22(2) del Regolamento (UE) 2016/1104, la scelta sulla legge applicabile si applica per il futuro.
- b) che ai sensi dell'art. 22(2) del Regolamento (UE) 2016/1104, la scelta sulla legge applicabile ha effetti retroattivi.

Firma:

Firma:

ACCORDO SULL'ELEZIONE DEL FORO

Questo accordo sulla scelta dell'organo giurisdizionale è fra:

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

e

....., data di nascita,
nazionalità, residente in,
....., con Carta d'Identità N.,

..... il

Ai sensi dell'art. 5(1) del Regolamento (UE) 2012/650 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Le parti convengono e stipulano:

che l'organo giurisdizionale di quale Stato membro
la cui legge è stata scelta come applicabile, abbia competenza esclusiva a regolare la successione relativa ai
beni appartenuti a, data di nascita,
nazionalità, residente in,

Firma:

Firma:

Firma:

ACCORDO SULLA LEGGE APPLICABILE

Io sottoscritto , data di nascita ,
residente in ,
con Carta d'Identità N. , di nazionalità ,
ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2012/650 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, scelgo la legge di come legge applicabile alla successione relativa ai miei beni.

..... il

Firma:

ACCORDO DI DEROGA ALLA LEGGE NAZIONALE PER QUANTO APPLICABILE

Io sottoscritto , data di nascita ,
residente in , ,
con Carta d'Identità N. , di nazionalità ,
dichiaro da qui in avanti che in nessun modo intendo che la legge di ,
in quanto legge dello Stato di cui io sono cittadino sia applicabile alla successione relativa ai miei beni ai
sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2012/650 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 4
luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione
e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

..... il

Firma:

